SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1994, n. 679.

Regolamento recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali marittime di Roma, Civitavecchia e Milazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali dei trasporti e della navigazione per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 2 giugno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La capitaneria di porto di Roma è elevata a direzione marittima, assumendo la denominazione di direzione marittima di Roma.

Art. 2.

1. La direzione marittima di Civitavecchia è trasformata in capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Civitavecchia.

Art. 3.

1. L'ufficio circondariale marittimo di Milazzo è elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Milazzo.

Art. 4.

1. I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui agli articoli 1, 2 e 3 nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, sono quelli individuati nella tabella allegata al presente decreto che, vistata dal Ministro proponente, ne fa parte integrante.

Art. 5.

1. Il presente entra in vigore al novantesimo giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORI, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

PREVITI, *Ministro della difesa*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 16

ALLEGATO 1
(art. 4)

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI ROMA			
Civitavecchia		Dalla foce del Chiarone al fosso Cupino		Montalto di Castro Porto Clementino (Tarquinia) S. Marinella Ladispoli	Viterbo Terni Roma, limitatamente ai seguenti comuni: Allumiere, Anguillara Sabazia, Arsoli, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena (Leprignano), Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella S. Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Licenza, Manziana, Mazzano Romano, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Sacrofano, Sant'Oreste, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano
Roma (1)		Dal fosso Cupino alla Torre San Lorenzo inclusa, compreso il corso del Tevere sino all'idroscalo dell'Urbe	Fregene	Torvaianica	Roma, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimento marittimo di Civitavecchia Latina, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimento marittimo di Gaeta Rieti
	Anzio (2) (3)	Da Torre San Lorenzo esclusa al comune di Sabaudia		Sabaudia	
	Terracina	Dal comune di San Felice Circeo incluso al comune di Sperlonga incluso		S. Felice Circeo Badino di Terracina Sperlonga	Provincia di Latina, limitatamente ai seguenti comuni: Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Ponza, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo, Sperlonga, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina, Ventotene Frosinone
Gaeta		Dal comune di Sperlonga escluso al fiume Garigliano, comprese le isole Pontine e gli scogli vicini	Formia Ponza	Scauri Le Forna (Ponza) Ventotene	

Capitanerie di porto	GIURISDIZIONE LITORANEA				Giurisdizione (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI CATANIA					
	Lipari	Isole Eolie		Filicudi e Alicudi (isole) Salina (isola) Canneto Panarea (isola) Stromboli (isola)	Messina
Milazzo		Dalla foce del fiume Pollina alla foce del torrente Gallo		Castel di Tusa S. Stefano di Camastra S. Agata di Militello Capo di Orlando Gioiosa Marea Patti Marina Olivieri Spadafora Porto Rosa	
Messina		Dalla foce del torrente Gallo alla foce del fiume Alcantara		Torre di Faro S. Teresa di Riva Letoianni Giardini Ali Terme	
	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara ad Acireale escluso			Enna Catania, escluso i comuni di Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo
Catania		Da Acireale incluso alla foce del fiume Simeto		Pozzillo S. Maria La Scala Aci Castello Ognina	
Augusta		Dalla foce del fiume Simeto al faro della penisola di Magnisi		Brucoli	Catania, limitatamente ai comuni di Palagania, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Vizzini, Mineo
Siracusa		Dal faro della penisola di Magnisi al comune di Pachino incluso (foce Pantano Longarini)		Avola Marzameni (Pachino)	Siracusa, esclusi i comuni di Augusta, Buccheri, Ferla, Francoforte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino Ragusa
	Pozzallo	Dal comune di Pachino escluso (foce Pantano Longarini) alla foce del fiume Dirillo		Scoglitti (Vittoria) Marina di Ragusa Donnalucata Portopalo	

(1) Con sezione staccata al Lido di Roma.

(2) Con sezione staccata a Nettuno.

(3) Con sezione staccata a Rio Martino.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 16 *(Circoscrizione del litorale del Regno).* — Il litorale del Regno è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ambito del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) è il seguente:

«Art. 1 *(Circoscrizioni).* — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 30 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi).* — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il comma 1, lettera *d)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

94G0716

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 dicembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Evelyn Schlick presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Evelyn Schlick, nata a Landshut il 30 agosto 1960, cittadina tedesca, *Rechtsanwaltin* rilasciato dal Bayerisches Staatsministerium der Justiz in Germania è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense secondo le modalità che seguono.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

diritto tributario;
diritto del lavoro;
diritto civile;
diritto commerciale;
diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
diritto penale;
diritto processuale civile;
diritto processuale penale;
diritto forense e diritti e doveri dell'avvocato.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie.

Per essere ammesso all'esame l'interessato presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. Il candidato sarà ammesso alla prova orale se conseguirà in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessata ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 3 dicembre 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A7784

DECRETO 5 dicembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Bernal San Miguel Maria Pilar presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi nella seduta del 16 novembre 1993;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Bernal San Miguel Maria Pilar, cittadina spagnola, nata a Guadalajara il 1° settembre 1957 di laurea in scienze economiche conseguito in Spagna, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei dottori commercialisti.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti secondo le modalità che seguono.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di un massimo di tre prove scritte a scelta della commissione nelle seguenti materie:

diritto commerciale tributario;

diritto del lavoro;

tecnica commerciale;

tecnica industriale;

tecnica bancaria;

controllo della contabilità e del bilancio;

deontologia professionale.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie.

La commissione, da nominare con separato decreto, sarà composta da cinque membri effettivi e altrettanti supplenti, dei quali due magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, due dottori commercialisti con almeno otto anni di anzianità designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, un professore ordinario o associato di materie economiche presso una università della Repubblica, che eserciti la professione di dottore commercialista, designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Presidente della commissione sarà il dottore commercialista con maggiore anzianità di iscrizione all'albo tra quelli designati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; vice presidente il magistrato con maggiore anzianità di ruolo. Le funzioni di segretario saranno svolte dal dottore commercialista designato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con minore anzianità di iscrizione all'albo.

Per essere ammesso all'esame l'interessato presenterà al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. L'esame si intenderà superato se il candidato avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 5 dicembre 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A7785

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° dicembre 1994.

Realizzazione dei programmi di recupero urbano ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Considerato che il comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta del 9 novembre 1994 ha adottato la delibera di seguito trascritta:

«Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto l'art. 11 del suddetto decreto-legge, così come modificato dalla richiamata legge di conversione, che prevede la realizzazione di programmi di recupero urbano;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, n. *A*/2123, che determina le modalità ed i criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie di intervento ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano previsti dal già citato art. 11;

Vista la delibera CIPE 16 marzo 1994 "Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione per il quadriennio 1992-1995", pubblicata nella *Gazzetta Ufficaile* del 18 maggio 1994, n. 114;

Visto il verbale della seduta del 20 luglio 1994, n. 27, nel quale il Comitato per l'edilizia residenziale dà mandato al comitato esecutivo di apportare le modifiche, laddove necessarie, al decreto ministeriale 11 febbraio 1994, n. *A*/2123;

Tenuto conto delle osservazioni regionali allo schema di direttiva, predisposto dal Segretariato generale del CER, sui criteri e sulle procedure di formazione dei programmi di recupero urbano, trasmessa alle regioni medesime in data 20 luglio 1994;

Considerato che anche a seguito di alcune modifiche legislative nel frattempo intercorse, riguardanti la materia dei lavori pubblici, si è reso necessario apportare alcuni emendamenti al già citato decreto ministeriale 11 febbraio 1994, n. *A*/2123;

Delibera:

Programmi di recupero urbano - Modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie di intervento.

Art. 1.

1. Ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono approvate le seguenti modifiche al decreto ministeriale 11 febbraio 1994, n. *A*/2123, contenente modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie di intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.

Art. 2.

1. I programmi di recupero urbano sono caratterizzati, da:

a) unitarietà della proposta, determinata dall'integrazione organica delle diverse zone urbane di intervento e dalla correlazione tra le diverse tipologie di intervento;

b) concorso di risorse pubbliche e private;

c) soggetti proponenti pubblici e privati, anche associati tra loro.

Art. 3.

1. I programmi di recupero urbano sono realizzati al servizio prevalente:

a) del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, localizzato nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

b) del patrimonio di edilizia residenziale pubblica degli IACP e dei comuni, non ricompresi nei piani suddetti;

c) del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di altri enti locali o dello Stato.

Art. 4.

1. Per contenere l'investimento pubblico mediante l'apporto di risorse aggiuntive private, i programmi di recupero urbano possono riguardare una o più tipologie d'intervento tra quelle di seguito elencate:

a) interventi di recupero degli uffici pubblici all'interno degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3, anche con la realizzazione di volumetrie aggiuntive;

b) interventi di edilizia residenziale e non residenziale, di completamento e di integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3, localizzati all'interno degli stessi, che possono prevedere i seguenti interventi quali il recupero di edilizia residenziale pubblica, la realizzazione, la manutenzione e l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e l'inserimento di elementi di arredo urbano;

c) interventi di edilizia residenziale e non residenziale, di integrazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3, in aree contigue o prossime agli stessi nei limiti di cui all'art. 5, comma 3, che possono prevedere i seguenti interventi quali la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a prevalente servizio dell'insediamento pubblico, il recupero di edilizia residenziale pubblica, l'inserimento di elementi di arredo urbano;

d) interventi di edilizia residenziale e non residenziale in aree anche esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3, da utilizzare, ai fini del recupero dell'edilizia residenziale pubblica, ad alloggi-parcheggio, la cui disponibilità torna all'operatore al termine del contratto di locazione.

2. Nella selezione delle proposte sono ritenuti prioritari i programmi che prevedono una quota di alloggi in locazione da destinare a lavoratori dipendenti e che tengono in particolare riguardo le categorie sociali deboli, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Art. 5.

1. I programmi di recupero urbano individuano zone urbane ricomprendenti sia gli insediamenti di cui all'art. 3 sia eventuali altre aree di intervento così come individuate ai successivi commi.

2. Nel caso di interventi privati di integrazione degli insediamenti residenziali pubblici di cui all'art. 4, lettera *c)*, le aree possono essere reperite tra quelle contigue agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica.

3. Qualora per la realizzazione del programma di recupero urbano siano previsti interventi esterni agli insediamenti di cui all'art. 3 e alle aree ad essi contigue, di cui al comma 2, gli interventi pubblici e gli interventi privati di integrazione, di cui all'art. 4, lettera *c)*, possono essere localizzati anche in aree prossime agli insediamenti pubblici medesimi ed alle aree ad essi contigue. In tal caso il comune, che promuove la formazione dei programmi di recupero urbano, determina preventivamente tale scelta sulla base della direttiva del CER di cui all'art. 6, comma 3.

4. Per gli interventi che prevedono la realizzazione di alloggi-parcheggio le aree di intervento possono essere esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, con i limiti stabiliti nella direttiva del CER di cui all'art. 6, comma 3.

5. Le regioni ed i comuni definiscono le destinazioni d'uso delle aree interne, contigue, prossime o esterne all'insediamenti di edilizia residenziale pubblica, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti.

6. Qualora le opere private vengano realizzate su aree interne, contigue, prossime o esterne agli insediamenti di edilizia residenziale pubblica in variante agli strumenti urbanistici vigenti, le regioni o i comuni, sulla base della direttiva del CER di cui all'art. 6, comma 3, mettono a punto specifici costi parametrici e specifici indicatori per la misurazione e la comparazione della convenienza economica che il soggetto pubblico ed il soggetto privato conseguono con la realizzazione del programma di recupero urbano.

Art. 6.

1. Nell'ambito della programmazione regionale, i programmi di recupero urbano sono promossi dai comuni che, con proprie procedure, individuano le proposte più convenienti ed aderenti agli obiettivi ed alle finalità di cui all'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493. Sono ammesse le proposte presentate dai seguenti soggetti:

a) I.A.C.P. e altre amministrazioni pubbliche, statali o locali, proprietarie degli immobili oggetto di intervento, qualora le proposte siano accompagnate da atto d'obbligo del soggetto privato che si impegna a partecipare al programma con proprie risorse;

b) comuni, qualora le proposte ad essi presentati da parte di altri soggetti debbano essere integrate con interventi pubblici ovvero autonomamente in assenza di proposte, ovvero in assenza di proposte ammissibili, ovvero in assenza di proposte valutate soddisfacenti;

c) imprese di costruzione, cooperative di produzione e lavoro, cooperative di abitazione;

d) soggetti pubblici o privati, in forma consortile, in forma associata ovvero mediante convenzionamento, conferendo mandato di rappresentanza a uno dei soggetti convenzionati stessi.

2. Le proposte di programma di recupero urbano possono essere corredate da atti d'obbligo, con cui ulteriori soggetti assumono o impongono obbligazioni nei confronti dei soggetti proponenti.

3. Il CER, con propria direttiva, definisce, ferme restando eventuali determinazioni regionali, i criteri e le procedure di formazione dei programmi di recupero urbano, nel rispetto dei principi generali della legislazione delle regioni a statuto speciale, nonché le condizioni di ammissibilità dei soggetti proponenti e gli elaborati che devono essere redatti a documentazione della proposta. Le proposte sono comunque corredate da:

a) relazione illustrativa dell'intero programma, con descrizione delle tipologie di intervento in relazione alla convenienza finanziaria ed ai benefici finali;

b) relazione descrittiva sullo stato degli immobili (fabbricati, aree) e sugli eventuali vincoli gravanti sulla zona d'intervento;

c) relazione tecnica contenente l'elencazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti e di quelle di progetto, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete; descrizione degli interventi di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici ed edilizi esistenti; descrizione degli elementi di arredo urbano previsti dal programma;

d) elaborati grafici contenenti le destinazioni d'uso della zona urbana interessata dagli interventi; stralcio delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente, evidenziando le eventuali difformità dallo stesso; elenchi catastali delle aree e degli immobili oggetto del programma; planivolumetrico e progetto di massima in scala adeguata;

e) qualora la proposta preveda la realizzazione di alloggi-parcheggio, stima analitica dei nuclei familiari interessati dal programma di recupero urbano, nonché indicazione delle modalità di alloggiamento temporaneo degli stessi e della loro definitiva sistemazione.

4. Sulla base della direttiva del CER di cui al comma 3, i comuni determinano i requisiti e i criteri oggettivi con cui pervenire, in sede di valutazione, all'ammissibilità e alla definizione del grado di priorità delle proposte presentate, ovvero individuano, attraverso un programma preliminare di intervento, gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica oggetto di proposte di programma di recupero urbano.

5. Le regioni ripartiscono i finanziamenti loro assegnati anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493. Qualora gli interventi previsti dall'accordo di programma non pervengano all'inizio dei lavori entro dieci mesi dall'approvazione dell'accordo medesimo, il presidente della giunta regionale può revocare i fondi assegnati e destinarli al finanziamento di altre proposte»;

Decreta:

Articolo unico

La delibera adottata dal comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta del 9 novembre 1994 è resa esecutiva.

Roma, 1° dicembre 1994

Il Ministro: RADICE

94A7789

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 settembre 1994.

Modificazioni agli ambiti territoriali di alcune sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura della regione Piemonte.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante: «Norme sull'organizzazionedel mercato del lavoro» ed in particolare gli articoli 1 e 2;

Visti i propri decreti in data 31 ottobre 1987 e in data 23 dicembre 1992 — pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1988 e n. 109 del 12 maggio 1993 — istitutivo delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella regione Piemonte il primo e parzialmente modificativo delle sue statuizioni il successivo;

Visti i decreti legislativi del 6 marzo 1992, n. 248, e del 30 aprile 1992, n. 277, che hanno istituito nella regione Piemonte due nuove province con capoluogo rispettivamente a Biella e Verbania;

Vista la nota prot. 0214 in data 28 luglio 1993 del commissario della provincia di Biella nella quale si rappresenta la necessità di trasferire i comuni di Ailoche, Caprile, Crevacuore e Sostegno dalla sezione circoscrizionale di Borgosesia a quella di Trivero e i comuni di Villa del Bosco e di Gifflenga rispettivamente dalla sezione circoscrizionale di Gattinara e di Santhià a quella con sede in Cossato;

Considerato che i comuni in parola, pur rientrando nel territorio della nuova provincia di Biella, attualmente risultano aggregati, invece, a sezioni circoscrizionali comprese nel territorio della provincia di Vercelli;

Viste le note n. 18437 del 24 novembre 1993, n. 19475 del 10 dicembre 1993 e n. 5061 del 24 marzo 1994 dell'ufficio provinciale del lavoro di Novara nelle quali si evidenzia la necessità di trasferire i comuni di Ameno, Armeno, Miasino, Orta San Giulio e Pettenasco dalla sezione circoscrizionale n. 19 di Omegna a quella n. 22 di Borgomanero, i comuni di Arola e Madonna del Sasso dalla sezione circoscrizionale n. 22 di Borgomanero a quella n. 19 di Omegna e i comuni di Lesa e Massino Visconti dalla sezione circoscrizionale n. 18 di Verbania a quella n. 20 di Arona;

Considerato che tali modifiche territoriali derivano dalla necessità di distinguere territorialmente le sezioni circoscrizionali appartenenti alla provincia di Novara da quelle rientranti nella istituenda provincia di Verbania;

Viste le note n. 17265 del 23 settembre 1993, n. 1018 del 16 marzo 1994, n. 2518 del 28 aprile 1994, n. 23121 del 14 luglio 1994 e n. 25524 del 3 agosto 1994 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino;

Acquisito il parere espresso, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1987, dalla commissione regionale per l'impiego del Piemonte nelle sedute del 6 settembre 1993, del 14 marzo 1994, dell'11 aprile 1994 e del 28 luglio 1994 e ritenuto di dover provvedere in conformità al medesimo;

Considerato che, fino all'istituzione in Biella e Verbania di un nuovo ufficio provinciale del lavoro, ai sensi dell'art. 5 dei decreti legislativi n. 248 del 6 marzo 1992 e n. 277 del 30 aprile 1992, le sezioni circoscrizionali di Cossato, Trivero e Biella, costituenti l'intero territorio della provincia di Biella e le sezioni circoscrizionali di Domodossola, Verbania e Omegna, costituenti l'intero territorio della provincia di Verbania, sono da considerarsi ancora articolazioni periferiche dell'ufficio provinciale del lavoro, rispettivamente, di Vercelli e di Novara;

Decreta:

Ufficio provinciale del lavoro di Novara.

I comuni di Lesa e Massino Visconti, già compresi nella sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 18 di Verbania, vengono assegnati alla sezione circoscrizionale n. 20 con sede ad Arona. I comuni di Ameno, Armeno, Miasino, Orta San Giulio e Pettenasco, già appartenenti alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 19 di Omegna, vengono aggregati alla sezione circoscrizionale n. 22 di Borgomanero. I comuni di Arola e Madonna del Sasso, già compresi nella sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 22 di Borgomanero, vengono assegnati alla sezione circoscrizionale n. 19 di Omegna.

Per effetto del disposto di cui al precedente punto, gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 18 di Verbania, n. 19 di Omegna, n. 20 di Arona, n. 22 di Borgomanero sono così modificati:

n. 18 di Verbania con sede a Verbania, comprendente i comuni di: Arizzano, Aurano, Baveno, Bee, Belgirate, Brovello Carpugnino, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio-Spoccia, Cossogno, Cursolo-Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gignese, Gurro, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Stresa, Trarego Viggiona, Verbania, Vignone;

n. 19 di Omegna con sede ad Omegna, comprendente i comuni di: Arola, Casale Corte Cerro, Cesara, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Madonna del Sasso, Massiola, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Valstrona;

n. 20 di Arona con sede ad Arona, comprendente i comuni di: Arona, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Colazza, Comignago, Divignano, Dormelletto, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pombia, Varallo Pombia;

n. 22 di Borgomanero con sede a Borgomanero, comprendente i comuni di: Agrate-Conturbia, Ameno, Armeno, Boca, Bogogno, Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga Novarese, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gargallo, Gattico, Ghemme, Gozzano, Grignasco, Invorio, Maggiora, Miasino, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pogno, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Sizzano, Soriso, Suno, Veruno.

Ufficio provinciale del lavoro di Vercelli.

I comuni di Ailoche, Caprile, Crevacuore e Sostegno, già appartenenti alla sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 24 di Borgosesia, vengono aggregati alla sezione circoscrizionale n. 27 con sede a Trivero. I comuni di Villa del Bosco e Gifflenga, già compresi, rispettivamente, nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 25 di Gattinara e n. 29 di Santhià vengono assegnati alla sezione circoscrizionale n. 26 di Cossato.

Per effetto del disposto di cui al precedente punto, gli ambiti territoriali delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura n. 24 di Borgosesia, n. 25 di Gattinara, n. 26 di Cossato, n. 27 di Trivero e n. 29 di Santhià sono così modificati:

n. 24 di Borgosesia con sede a Borgosesia, comprendente i comuni di: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Guardabosone, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Serravalle Sesia, Valduggia, Varallo, Vocca;

n. 25 di Gattinara con sede a Gattinara, comprendente i comuni di: Arborio, Gattinara, Ghislarengo, Lenta, Lozzolo, Roasio, Rovasenda, San Giacomo Vercellese;

n. 26 di Cossato con sede a Cossato, comprendente i comuni di: Bioglio, Brusnengo, Casapinta, Castelletto Cervo, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Gifflenga, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mottalciata, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Vigliano Biellese, Villa del Bosco;

n. 27 di Trivero con sede a Trivero, comprendente i comuni di: Ailoche, Callabiana, Camandona, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Mosso Santa Maria, Pistolesa, Portula, Pray, Soprana, Sostegno, Trivero, Valle Mosso, Veglio;

n. 29 di Santhià con sede a Santhià, comprendente i comuni di: Alice Castello, Balocco, Bianzè, Borgo d'Ale, Buronzo, Carisio, Cigliano, Crescentino, Crova, Lamporo, Livorno Ferraris, Moncrivello, Salasco, Saluggia, San Germano Vercellese, Santhià, Tronzano Vercellese.

Roma, 26 settembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7786

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 dicembre 1994.

Proroga della continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 13 maggio 1992 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax è posta in amministrazione straordinaria ed è nominato commissario il dott. Alberto Dondena;

Visto il proprio decreto 13 gennaio 1993 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono nominati commissari oltre al dott. Alberto Dondena, il prof. Paolo Tartaglia ed il dott. ing. Eugenio Verzegnassi Butturini;

Visto il programma ex art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95, approvato dal CIPI in data 22 aprile 1993;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 1994 con il quale è stata concessa una proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per sei mesi;

Vista l'istanza in data 21 ottobre 1994 con la quale i commissari della Nuova Cartiera di Arbatax, ing. Eugenio Butturini, dott. Alberto Dondena e prof. Paolo Tartaglia richiedono che venga disposta una ulteriore proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Nuova Cartiera di Arbatax è disposta la proroga per un anno della continuazione dell'esercizio d'impresa a far data dal 13 novembre 1994.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A7788

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 dicembre 1994.

Oggetti specifici delle ricerche e relative attività di formazione, afferenti il Programma nazionale di ricerca sui farmaci (seconda fase), finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» che stabilisce, tra l'altro, la ripartizione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di indirizzo amministrativo;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, che in attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, detta nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia;

Visto in particolare l'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che dispone l'esecuzione di detti programmi mediante contratti di ricerca da stipulare con soggetti scelti in deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato e dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana degli oggetti specifici delle ricerche, nonché l'art. 3 della legge 8 agosto 1992, n. 359, che modifica l'istituto della revisione prezzi in materia di contratti attivati dalle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede la formazione di ricercatori e tecnici di ricerca a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988, che reca direttive per il finanziamento dei progetti di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto 6, che ne indica le modalità di attuazione nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca;

Vista la delibera CIPI del 28 dicembre 1993 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994 che aggiorna, integra e modifica le precedenti delibere riguardanti direttive generali di gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la delibera 29 aprile 1994 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, relativa alle nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale ricerca applicata;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede la soppressione del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI) e dispone la regolamentazione della materia ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e preso atto che le attribuzioni del soppresso CIPI in materia di programmazione economica sono state transitoriamente esercitate dal CIPE;

Vista la delibera CIPE del 13 aprile 1994 registrata alla Corte dei conti il 9 luglio 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1994 concernente l'approvazione del Programma nazionale di ricerca e di formazione sui farmaci (seconda fase) per un ammontare complessivo di lire 99 miliardi, di cui 90 miliardi di lire per attività di ricerca e 9 miliardi di lire per attività di formazione;

Considerato che nella attuazione delle procedure previste per i contratti di ricerca, sono stati definiti, relativamente alle tematiche approvate, gli oggetti specifici di ricerca e formazione, da eseguire con singoli contratti, tenendo conto della necessità di adeguare gli obiettivi al conseguimento di una pluralità di risultati acquisibili alla proprietà dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Programma nazionale di ricerca e formazione sui farmaci, finalizzato allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo — definito dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed approvato dal CIPE con delibera del 13 aprile 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1994 per l'attivazione di contratti per un ammontare complessivo di lire 99 miliardi, di cui 90 miliardi di lire per attività di ricerca e 9 miliardi di lire per attività di formazione — è articolato nelle sottoelencate tematiche, comprensive degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione.

AREA ATEROSCLEROSI.

TEMA 1: Nuove prospettive nella prevenzione del danno d'organo (biologia, farmacologia e clinica della parete vascolare).

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di modelli sperimentali e metodologie che consentano la valutazione dei fattori che determinano il danno vascolare e il danno d'organo. Messa a punto di modelli sperimentali (in vitro, ex vivo, in vivo) e/o clinici atti a valutare il ruolo l'interazione tra parete vascolare e cellule del sangue, e la possibile capacità modulatoria di fattori di crescita e citochine. Messa a punto di modelli sperimentali e/o clinici di ischemia e/o ischemia-riperfusione atti a valutare la dinamica biochimica, cellulare e funzionale del danno d'organo e il comportamento del microcircolo. Sviluppo o messa a punto di metodologie e, ove necessario, dei protocolli diagnostici e terapeutici atti a studiare in vivo e/o in vitro quei parametri biochimici, cellulari, funzionali, e anatomici che caratterizzano il modello e la loro evoluzione spontanea e sotto trattamento farmacologico. Individuazione di nuovi indirizzi per lo sviluppo di farmaci, o per la utilizzazione di farmaci esistenti, aventi attività sulla parete vascolare e sulla sua omeostasi, in condizioni normali e patologiche, ai fini della prevenzione o attenuazione del danno vascolare e tissutale. Valutazione sui modelli e con le metodologie sviluppate degli effetti delle specie farmacologiche considerate. Definizione di protocolli terapeutici pilota in condizioni clinicamente rilevanti. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

sviluppo di modelli sperimentali di aterogenesi e/o di trombosi in vitro ed ex-vivo, o modelli sperimentali animali e nell'uomo, idonei a consentire lo studio degli effetti di lipoproteine native o modificate, citochine e

fattori di crescita, altri fattori vasoattivi e stimoli infiammatori. Tali modelli, nell'uomo potranno comprendere l'evoluzione spontanea o accelerata dell'aterosclerosi nativa, la ristenosi dopo angioplastica, la vasculopatia omocistinemica. Sviluppo di modelli di ischemia-riperfusionee di modelli di valutazione della risposta del microcircolo all'insulto ischemico o alla riperfusione post-ischemica. Valutazione in termini costo/benefici rispetto ai modelli in uso;

sviluppo o messa a punto di metodologie e protocolli diagnostici atti a documentare e misurare in vivo e/o in vitro, nel modello sperimentale e/o clinico, parametri biochimici, cellulari, funzionali e anatomici idonei a valutare le caratteristiche rilevanti dei modelli e la loro possibile evoluzione spontanea e sotto stimoli farmacologici. Le variabili sperimentali potranno riferirsi a metodiche quali: misurazione dei livelli di espressione genica di prodotti regolatori e verifica del loro sito di espressione; misurazione della produzione di molecole attive, della loro attività biologica e di attività metaboliche rilevanti; sistemi di immagine quantitativi utilizzanti diapositive per immagini per studiare la progressione/regressione dell'aterosclerosi. Validazione delle metodologie e dei protocolli sviluppati attraverso prove statisticamente significative;

studio di nuovi indirizzi per lo sviluppo di nuove molecole interferenti sui meccanismi implicati nella formazione della placca aterosclerotica e nel danno d'organo. Valutazione dei possibili impieghi terapeutici di classi di farmaci noti quali ad esempio: calcio-antagonisti, ACE-inibitori, eparine ed eparinoidi, irudina, anticoagulanti orali, nitroderivati, inibitori dell'HMGCoA-reduttasi, nonché, di interventi dietetico-nutrizionali quali ad esempio l'assunzione di acidi grassi mono- e poli-insaturi, antiossidanti naturali, oligo-elementi. Valutazione delle specie farmacologiche e delle modalità terapeutiche individuate, mediante la verifica delle variazioni dei parametri biochimici, metabolici, funzionali o strutturali nei modelli messi a punto nel secondo sottotema. Valutazione della farmacocinetica, della biotrasformazione e della distribuzione tissutale e d'organo dei farmaci, anche mediante tecniche innovative quale ad esempio la marcatura con isotopi emittenti di positroni;

sviluppo di studi clinici controllati e definizione di protocolli di valutazione dell'efficacia clinica delle specie farmacologiche considerate, mediante tecniche quali: misurazioni invasive e non della evoluzione dell'aterosclerosi nativa dei suoi correlati funzionali e umorali; valutazione di situazioni di aterosclerosi «accelerata» quali la stenosi da bypass aorto-coronarici o la ristenosi di vasi sottoposti ad angioplastica transluminale; valutazione di interventi di prevenzione secondaria di eventi vascolari connessi con la patologia aterosclerotica; valutazione della mortalità o dell'incidenza di ictus cerebro-vascolare in pazienti con precedenti attacchi ischemici transitori, o vasculopatia periferica. Valutazione in termini di costo/benefici rispetto alla prassi in uso.

Tempo: La durata massima della ricerca non deve superare i 36 mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare 18.000 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati allo studio della problematica inerente la biologia, fisiologia, farmacologia e clinica della parete vascolare ed alla prevenzione e trattamento delle condizioni favorenti lo stabilirsi della lesione aterosclerotica. Sviluppo di competenze sulle tecniche biochimiche, cellulari, funzionali e di immagine per lo studio di condizioni patologiche. Acquisizione di conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: La durata massima dell'attività non deve superare i 36 mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.800 milioni di lire.

TEMA 2: Nuovi meccanismi fisiopatologici suscettibili di sviluppi farmacologici (insulinoresistenza e aterosclerosi).

Oggetto della ricerca.

Studio dell'insulinoresistenza primaria in modelli animali ed umani. Studio dei meccanismi attraverso i quali l'insulinoresistenza e/o l'iperinsulinemia alterano la tolleranza al glucosio, il metabolismo dei lipidi, la pressione arteriosa, la fibrinolisi, il trofismo del tessuto muscolare liscio della parete vasale. Studio del ruolo dell'insulinoresistenza nelle alterazioni del microcircolo. Sviluppo di modelli animali di insulinoresistenza per valutarne i meccanismi biochimici e tissutali. Messa a punto e applicazione di tecniche in vivo per la misura e la caratterizzazione dell'insulinoresistenza primaria nell'uomo. Valutazione, nei modelli e con le metodologie sviluppate, degli effetti di interventi farmacologici, con molecole note o nuove, potenzialmente attive sull'insulinoresistenza. Messa a punto di studi prospettici di intervento farmacologico. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

messa a punto di modelli sperimentali animali di insulinoresistenza primaria: studio anatomo funzionale della circolazione sistemica e coronarica, studio del metabolismo dei carboidrati, lipidi, e ioni. Definizione e caratterizzazione di almeno un modello clinico di insulinoresistenza primaria dell'uomo, con analisi delle implicazioni fisiopatologiche di una ridotta azione insulinica in soggetti ancora clinicamente sani;

sviluppo di metodologie, anche mediante radiotraccianti, per lo studio dell'insulinoresistenza in vitro e in vivo. Messa a punto di tecniche per la misura, la localizzazione d'organo e di tessuto e dei correlati metabolici dell'insulinoresistenza. Sviluppo di tecniche per lo studio delle alterazioni anatomofunzionali del microcircolo nell'animale e nell'uomo. Sviluppo di

tecniche quantitative, quali ad esempio la PET, per lo studio nell'uomo del metabolismo regionale miocardico nell'insulinoresistenza;

valutazione sperimentale e clinica, sui modelli e mediante le metodologie messi a punto, di farmaci attivi sulla insulinoresistenza, quali gli antiiperglicemici, antilipolitici, antiipertensivi, ipocolesterolemizzanti;

messa a punto di protocolli di trattamento farmacologico in modelli animali e nell'uomo. Sperimentazione di farmaci, sia singolarmente che in combinazione, in grado di ridurre direttamente il difetto di sensibilità all'insulina ovvero di correggerne le conseguenze, in particolare sui grossi vasi e sul microcircolo. Messa a punto di studi prospettici di intervento farmacologico. Valutazione costo/benefici delle pratiche terapeutiche sviluppate.

Tempo: La durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 7.000 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo studio dei meccanismi attraverso i quali l'insulinoresistenza e/o l'iperinsulinemia alterano la tolleranza al glucosio, il metabolismo dei lipidi, la fibrinolisi nonché, la pressione arteriosa, il trofismo della muscolatura liscia della parete e il microcircolo. Sviluppo di competenze sulle tecniche biochimiche, funzionali, metaboliche, incluse quelle con radiotraccianti, per lo studio della relativa problematica nell'animale e nell'uomo, nonché, sui farmaci attivi sulla insulinoresistenza. Acquisizione di conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: La durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 700 milioni di lire.

TEMA 3: Prevenzione della evoluzione sfavorevole a valle del danno d'organo (fattori autonomici dell'infarto del miocardio).

Oggetto della ricerca.

Studio dell'interferenza/influenza dello stato del sistema nervoso autonomo nella prevenzione secondaria di eventi sfavorevoli — decesso, reinfarto, scompenso grave — in pazienti con infarto acuto del miocardio. Messa a punto di metodologie non invasive, di facile applicabilità ed alto contenuto informativo, per la valutazione del bilancio simpato-vagale e loro validazione su modelli sperimentali e clinici di altre cardiopatie con alterazioni neuroautonomiche note. Valutazione su di un campione di pazienti, selezionato secondo protocolli all'uopo messi a punto, dello stato del sistema autonomico, sia in fase acuta sia alla dismissione e per almeno un anno successivo. Studio dell'effetto di farmaci noti nel modulare lo stato neuroautonomico e della loro influenza su preparati sperimentali e sul numero di eventi nel post-infarto. Lo studio dovrà comprendere anche categorie farmacologiche in grado di correggere le alterazioni del sistema adrenergico in modo integrato e/o ripristinare o aumentare il tono vagale. La ricerca si articola in tre sottotemi:

messa a punto di metodologie diagnostiche non invasive, quali ad esempio l'analisi della variabilità della frequenza cardiaca per la caratterizzazione del bilancio autonomico. Le metodologie sviluppate dovranno essere idonee ad applicazioni su larga scala a protocolli clinici nell'infarto del miocardio. Messa a punto di tecniche d'immagine, possibilmente quantitative, quali ad esempio la PET, per lo studio in vivo dell'attività del sistema neuro-autonomico del miocardio, quale possibile indice sensibile e specifico dell'entità del danno. Correlazione trasversale, in pazienti con infarto del miocardio, tra gli indici di attività neuro-autonomica e almeno due indici prognostici cardiovascolari tradizionali. Valutazione delle metodologie su un campione di pazienti selezionati, secondo protocolli all'uopo messi a punto, sia in fase acuta sia alla dimissione e per almeno un anno successivo;

identificazione di nuovi indirizzi per la utilizzazione di farmaci appartenenti a classi terapeutiche già note e/o per lo sviluppo di nuovi farmaci e/o preparazioni attive sul bilancio simpato-vagale. Valutazione dell'efficacia dei suddetti farmaci nel ripristino dell'equilibrio simpato-vagale;

sviluppo di metodologie atte a verificare la possibilità di modificare la prognosi a breve e lungo termine dell'infarto miocardico acuto, applicando in studi clinici pilota gli interventi farmacologici identificati nel secondo sottotema. La verifica sarà effettuata misurando, in presenza e in assenza del soporaindicato trattamento farmacologico, l'attività del sistema neuro-autonomico anche mediante le metodiche sviluppate nel primo sottotema.

Tempo: La durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 6.000 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati allo studio dei fattori prognostici in pazienti con infarto acuto del miocardio con particolare riferimento al ruolo del sistema autonomo. Sviluppo di competenze sulle metodologie per la valutazione del bilancio simpato-vagale e dei farmaci capaci di modularlo. Acquisizione di conoscenze sulle problematiche di

gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore ai due anni.

Tempo: La durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 600 milioni di lire.

AREA IMMUNITÀ E INVECCHIAMENTO.

TEMA 4: Meccanismi che conducono alla compromissione delle difese dell'anziano (immunodepressione nell'anziano).

Oggetto della ricerca.

Studio mediante tecniche di biologia cellulare e molecolare dei processi biologici coinvolti nella involuzione senile delle funzioni immunitarie, nei confronti di agenti patogeni. Tali metodologie devono consentire l'individuazione degli aspetti cellulari e molecolari dell'involuzione timica, sia a livello dei precursori di origine midollare sia a livello delle cellule epiteliali e dendritiche che determinano la selezione positiva e negativa dei timociti. Messa a punto di metodologie in grado di stabilire il ruolo delle citochine nei processi di differenziazione intratimica dei linfociti durante l'invecchiamento, mediante l'analisi citofluorimetrica delle popolazioni linfocitarie periferiche e la valutazione delle funzioni di tali popolazioni dopo stimolazione in vivo ed in vitro, con antigeni e mitogeni, sia in animali vecchi sia nell'uomo anziano. Messa a punto di tecniche di misura dei livelli di produzione di differenti citochine, stimolanti o inibenti la crescita linfocitaria, dell'espressione dei loro recettori cellulari e della regolazione neuro-endocrina della risposta immune nel corso di invecchiamento. Valutazione tecnico-economica delle metodologie/tecniche messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso, con particolare riguardo alla ricaduta applicativa in termini di strumenti preventivi e/o terapeutici. Identificazione di molecole naturali e/o farmaci in grado di modulare, in vitro ed in vivo, la risposta anticorpale e la risposta mitotica delle popolazioni di linfociti T e B periferici. Validazione biologico- funzionale in modelli sperimentali animali e clinici. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

messa a punto di modelli sperimentali, in vivo e in vitro, atti allo studio della senescenza del sistema immunitario nell'animale e nell'uomo. Applicazione dei modelli sviluppati per la definizione del ruolo del timo, delle citochine, dell'attivazione dei meccanismi di trasduzione del segnale, dell'apoptosi, dell'aumentata suscettibilità alle infezioni, e per la caratterizzazione del repertorio di specificità delle popolazioni linfocitarie durante l'invecchiamento. Valutazione tecnico/economica dei modelli sviluppati rispetto a quelli eventualmente in uso;

messa a punto di metodologie per la diagnosi della senescenza del sistema immunitario. In particolare, tali metodologie devono permettere l'identificazione dei fenomeni genetici associati all'invecchiamento, la misura in vivo ed in vitro delle citochine e dei loro recettori cellulari, la caratterizzazione funzionale dei linfociti nei tessuti linfatici centrali e periferici e la valutazione della risposta immunitaria contro agenti infettivi durante la senescenza. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso, con particolare riguardo alla ricaduta applicativa dei risultati in termini di messa a punto di nuovi strumenti preventivi e/o terapeutici;

messa a punto di metodologie per la definizione dei rapporti tra sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, sistema endocrino e sistema immunitario durante il processo di invecchiamento. Le metodologie devono altresì consentire la corretta valutazione della modificazione di tali rapporti, indotta da farmaci e da particolari condizioni fisiopatologiche quali ad esempio lo stress, le lesioni cerebrali e le malattie croniche in modelli sperimentali, nell'animale e nell'uomo. Valutazione dell'efficacia di farmaci attivi nel controllo di tali interazioni. Validazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso, con particolare riguardo alla ricaduta applicativa dei risultati in termini di nuovi strumenti preventivi e/o terapeutici;

sviluppo di metodologie di intervento per il ripristino di funzioni immunologiche depresse e/o alterate nella senescenza, attraverso l'uso singolo o combinato di citochine e farmaci immunomodulanti e per il controllo di malattie infettive nell'anziano, attraverso l'uso dei vaccini e/o farmaci immunochemioterapici. Messa a punto di metodologie per la selezione e lo sviluppo di adiuvanti per aumentare la potenza di vaccini normalmente efficaci nei bambini ma inefficaci negli anziani e negli immunodepressi. Verifica e validazione delle metodologie messe a punto in modelli sperimentali animali e clinici. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso, con particolare riguardo alla ricaduta applicativa dei risultati in termini di nuovi strumenti preventivi e/o terapeutici.

Tempo: La durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 16.000 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo studio delle interazioni cellulari e molecolari del sistema immunitario e delle interconnessioni neuro-endocrine. Sviluppo di competenze sulle tecniche immunologiche in vitro ed in vivo. Acquisizione di conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: La durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.600 milioni di lire.

TEMA 5: Meccanismi responsabili della patologia immunitaria ad insorgenza tardiva (autoimmunità tardiva).

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di metodologie atte alla identificazione dei meccanismi immunopatogenetici che sono alla base delle malattie autoimmuni tardive, con particolare riferimento all'alterazione dei processi di differenziamento dei linfociti T e alla perdita della tolleranza immunitaria verso i propri costituenti. Definizione delle strutture peptidiche, sia endogene sia esogene, di natura microbica coinvolte nella mimesi molecolare della risposta autoimmune. Sviluppo e messa a punto di nuove metodologie diagnostiche, basate sull'utilizzo di anticorpi specifici per le molecole di attivazione/infiammazione, e di approcci terapeutici innovativi, basati su tecniche immunologiche — quali citochine regolatrici ricombinanti ed anticorpi anti-citochine e antiidiotipo — e di ingegneria proteica — quali: peptidi che inibiscono i legami con le molecole di istocompatibilità e le strutture recettoriali dei linfociti T —. Sviluppo di modelli sperimentali e clinici per la validazione delle metodologie e degli approcci terapeutici sviluppati. Valutazione tecnico-economica delle metodologie messe a punto rispetto a quelle eventualmente in uso. La ricerca si articola in tre sottotemi:

messa a punto di modelli sperimentali per l'analisi dei meccanismi immunopatogenetici che sono alla base dell'immunità tardiva e del ruolo di regolazione della risposta immune da parte delle citochine. Tali modelli devono permettere la definizione degli aspetti essenziali e caratterizzanti delle sindromi autoimmuni considerate, in particolare, l'analisi dei deficit di differenziamento e mutazione dei linfociti T che comportano la perdita della tolleranza periferica verso i propri costituenti, con conseguente sviluppo di patologie autoimmuni (quali MRL/lpr, NZB, SWR). I modelli devono, inoltre, permettere: l'analisi delle relazioni funzionali tra la risposta autoimmune e la risposta anticorpale e cellulare verso determinati antigeni di natura virale e batterica e/o farmaci; l'analisi delle interazioni strutturali tra peptidi microbici, con caratteristiche di superantigeni quali ad esempio tossine proteine da shock e molecole di istocompatibilità, e strutture recettoriali dei linfociti T; l'analisi dell'inducibilità della tolleranza a superantigeni in corso di invecchiamento. Sviluppo di programmi di calcolo ed algoritmi in grado di definire le omologie e le similitudini di sequenze aminoacidiche che possono essere alla base di meccanismi di mimesi molecolare tra peptidi microbici e peptidi propri. Valutazione tecnico-economica dei modelli sviluppati rispetto a quelli eventualmente in uso;

sviluppo di metodologie per la diagnosi di processi morbosi di autoimmunità tardiva. Produzione di sonde genetiche e/o anticorpi monoclonali per l'identificazione e la caratterizzazione di fenomeni di autoimmunità. Validazione clinico-funzionale, su modelli sperimentali, delle metodologie messe a punto e loro valutazione in termini di costo/beneficio rispetto a quelle eventualmente in uso;

messa a punto di metodologie di intervento terapeutico per il trattamento delle malattie autoimmuni tardive in modelli sperimentali e clinici. Tali metodologie devono prevedere l'impiego di vaccinazioni e trattamenti del sistema immunitario, atti a prevenire le infezioni che portano fenomeni di autoimmunità, l'uso di vaccini a scopo terapeutico, l'uso di anticorpi monoclonali e/o di altre molecole in grado di bloccare l'interazione tra il recettore T per l'antigene e gli antigeni propri o la produzione di particolari citochine. Messa a punto di strategie di immunosoppressione basate sull'utilizzo di linfochine regolatorie e sull'inibizione selettiva, mediante anticorpi monoclonali di linfochine pro-infiammatorie, quale ad esempio il TNF, o di altri farmaci ad azione immunosoppressiva. Validazione biologico-funzionale delle metodologie sviluppate e loro valutazione in termini di costo-beneficio rispetto agli schemi di terapia convenzionali.

Tempo: La durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 16.000 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo studio dei meccanismi immunopatogenetici delle malattie autoimmuni, ed al loro trattamento mediante approcci terapeutici innovativi. Sviluppo di competenze sulle tecniche immunologiche, genetiche e di chimica strutturale dei peptidi. Acquisizione di conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: La durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 1.600 milioni di lire.

AREA CARDIOMIOPATIE PRIMITIVE.

TEMA 6: Meccanismi cellulari, vascolari e regolatori dell'ipertrofia miocardica (Cardiomiopatia ipertrofica primitiva).

Oggetto della ricerca.

Studio dei meccanismi coinvolti nella patogenesi e nella evoluzione della cardiomiopatia ipertrofica e, più in generale, dell'ipertrofia miocardica in modelli sperimentali, animali e/o umani. Valutazione di possibili indici strumentali di diagnosi precoce e di evoluzione della malattia ipertrofica del miocardio su popolazioni di pazienti con cardiomiopatia ipertrofica in fase preclinica ed in fase conclamata e di pazienti con ipertrofia miocardica secondaria. Messa a punto di metodologie e

tecniche, invasive e non, per lo studio dei meccanismi fisiopatologici di possibili alterazioni metabolico/funzionali, umorali, molecolari e morfologiche, coinvolte nell'insorgenza e nella progressione della malattia. Identificazione di classi di farmaci, già disponibili ma con diverse applicazioni, o di nuova concezione, atti a conseguire effetti specifici sulle principali alterazioni presenti in fase precoce e nella progressione della patologia. La ricerca si articola in quattro sottotemi:

definizione di modelli clinici di cardiopatia ipertrofica relativi rispettivamente a pazienti con malattia in fase conclamata e a pazienti con malattia in fase iniziale o a potenziale rischio, individuati secondo criteri quali il vaglio dei familiari di soggetti affetti o il vaglio di pazienti con aritmie ventricolari. Messa a punto di almeno un modello sperimentale di cardiomiopatia ipertrofica. Sviluppo e applicazione di almeno una tecnica di isolamento dei miociti da cuori ipertrofici;

sviluppo e applicazione, sui modelli clinici individuati, di metodologie atte alla valutazione di alterazioni del microcircolo coronarico, del metabolismo e delle proprietà contrattili del miocardio, dell'equilibrio elettrico, del profilo endocrino, autocrino e neuroormonale. Tali metodologie dovranno, in particolare, considerare lo studio in vivo, mediante tomografia ed emissione di positroni, dello stato del sistema neuroautonomico e del microcircolo del miocardio, dei meccanismi di controllo della funzione cardiovascolare e della proliferazione cellulare sia locali che sistemici, quale il sistema renina-angiotensina-aldosterone, il sistema catecolaminergico e i fattori endogeni circolanti ad azione inotropa;

identificazione, sulla base delle metodologie sviluppate, di almeno due classi di farmaci, che con meccanismo specifico siano capaci di indurre la regressione dell'ipertrofia miocardica e/o di modificare le alterazioni microcircolatorie, metaboliche, contrattili, elettriche e quelle che coinvolgono i meccanismi di controllo ad esse associate. Valutazione clinica, sulla base di protocolli di studio farmacologici in acuto o a breve e medio termine appositamente elaborati;

sviluppo di almeno due studi farmacologici cronici, indirizzati rispettivamente a valutare l'impatto di una terapia mirata sul miglioramento del danno d'organo e alla prevenzione dell'evoluzione delle forme precliniche della malattia ipertrofica del miocardio.

Tempo: La durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 6.000 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo studio dei meccanismi fisiopatologici di regolazione del microcircolo coronarico, del metabolismo, riserva contrattile, stabilità elettrica del miocardio nonché dei sistemi di controllo neuroumorali dell'apparato cardiovascolare e delle classi di farmaci suscettibili di produrre effetti sui possibili determinanti dell'ipertrofia cardiaca. Acquisizione di competenze sulle tecniche di studio sperimentali e cliniche dei meccanismi coinvolti. Acquisizione di conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: La durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 600 milioni di lire.

TEMA 7: Meccanismi cellulari, circolatori e regolatori della insufficienza cardiaca (cardiomiopatia dilatativa primitiva).

Oggetto della ricerca.

Studio dei meccanismi coinvolti nella patogenesi e nella evoluzione della cardiomiopatia dilatativa e, più in generale, dell'insufficienza cardiaca in modelli sperimentali, animali e umani. Valutazione dei possibili indici strumentali di diagnosi precoce e di evoluzione della malattia, su due popolazioni di pazienti con cardiomiopatia dilatativa in fase iniziale ed in fase conclamata, appositamente selezionate. Individuazione dei meccanismi fisiopatologici di possibili alterazioni del microcircolo coronarico, del metabolismo, della riserva contrattile, della stabilità elettrica del miocardio, dell'assetto immunologico e dei sistemi di controllo cardiovascolare endocrini, autocrini e neuroormonali, che si accompagnano o contribuiscono a determinare la malattia o alcuni suoi aspetti peculiari. Sviluppo di metodologie applicabili a modelli animali, appositamente messi a punto, e di tecniche, invasive e non, utilizzabili nei modelli clinici considerati. Identificazione, mediante le metodologie messe a punto, di classi di farmaci già disponibili ma con diverse applicazioni, ovvero di nuova concezione, atti a conseguire effetti specifici sui principali parametri alterati nella cardiopatia dilatativa primitiva. La ricerca si articola in tre sottotemi:

definizione di modelli clinici di cardiomiopatia dilatativa, relativi sia a pazienti con malattia in fase conclamata sia a pazienti con malattia in fase iniziale o potenziale. Messa a punto di almeno un modello sperimentale di cardiomiopatia dilatativa. Sviluppo e applicazione della tecnica di isolamento dei miociti da cuori umani e animali affetti dalla malattia;

sviluppo e applicazione, nei modelli clinici identificati nel primo sottotema, di metodologie atte a valutare le alterazioni caratteristiche della cardiomiopatia dilatativa, quali ad esempio quelle relative al microcircolo coronarico, alle proprietà contrattili del miocardio, all'equilibrio elettrico, all'assetto immunologico e al profilo endocrino, autocrino e neuroormonale. Devono in particolare essere sviluppate tecniche per lo studio in vivo, anche mediante tomografia ad emissione di positroni, del microcircolo coronarico e dell'attività del sistema

neuroautonomico e dei meccanismi di controllo della funzione cardiovascolare sia locali che sistemici, quali il sistema renina-antiotensina-aldosterone, il sistema catecolaminergico, i fattori endogeni circolanti ad azione inotropa, vasodilatatrice e natriuretica;

valutazione, mediante le metodologie sviluppate nei sottotemi precedenti, dell'effetto specifico di farmaci sui meccanismi fisiopatologici studiati, allo scopo di indurre regressione dell'insufficienza cardiaca o di modificare le alterazioni microcircolatorie, metaboliche, contrattili, elettriche, immunologiche e quelle che coinvolgono i meccanismi di controllo ad esse associate. Messa a punto di protocolli di studio farmacologici in acuto e a medio termine per la valutazione clinica degli effetti delle classi di farmaci individuate. Messa a punto di studi farmacologici a lungo termine per valutare l'impatto di una terapia mirata sul miglioramento del danno d'organo e sulla prevenzione dell'evoluzione delle forme precliniche della malattia.

Tempo: La durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli 8.000 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati, orientati allo studio dei meccanismi fisiopatologici di regolazione del microcircolo coronarico, del metabolismo, riserva contrattile, stabilità elettrica del miocardio nonché dei meccanismi immunologici e neuroumorali che possono interferire con lo stato contrattile del miocardio, e delle classi di farmaci capaci di migliorare direttamente o indirettamente la funzione cardiaca interferendo coi meccanismi sopradetti. Sviluppo di competenze sulle tecniche di studio sperimentali e cliniche dei meccanismi coinvolti. Acquisizione di conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: La durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare gli 800 milioni di lire.

AREA MALATTIE ORFANE.

TEMA 8: Aspetti epidemiologici, nosologici ed organizzativi delle malattie rare.

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di un sistema informativo per la valutazione dell'incidenza sulla popolazione di tutte le malattie rare afferenti ad almeno due specialità mediche. Realizzazione per tali patologie di una banca dati contenente le principali informazioni quali la sintomatologia, la storia naturale, la patogenesi, la prognosi e la eventuale terapia, identificando inoltre i centri italiani ed esteri con specifiche competenze. Messa a punto di una metodologia per la diffusione delle informazioni raccolte, utilizzando anche tecniche multimediali, nei confronti di personale medico anche non specialistico. Sviluppo e messa a punto di una metodologia di supporto alla diagnostica ed alla terapia delle malattie rare. Attuazione di uno studio pilota di almeno cinque delle malattie rare prescelte, selezionate sulla base della loro presenza in almeno una delle regioni italiane e significative in quanto ad effetti sociali, invalidanti e di morbilità, per stabilirne la familiarità e riconoscerne i fattori di rischio. Studio e classificazione di farmaci esistenti, utili per la terapia delle malattie rare individuate. Realizzazione di almeno uno studio clinico controllato mediante l'utilizzo dei farmaci selezionati e valutazione dell'efficacia della terapia rispetto a quelle attualmente in uso. La ricerca si articola in due sottotemi:

valutazione, relativamente ad almeno due differenti specialità mediche, dell'incidenza delle malattie rare sulla popolazione e messa a punto di una metodologia che permetta di affrontarne lo studio epidemiologico, nosologico ed organizzativo. Realizzazione di una banca dati di tipo descrittivo, comprendente informazioni relative ad almeno cento delle patologie considerate. Per ciascuna patologia dovranno essere acquisiti i dati concernenti la sintomatologia, la storia naturale, la patogenesi, la prognosi e, ove esistente, la terapia; dovranno inoltre essere identificati i centri italiani ed esteri con specifiche competenze nonché, le associazioni di familiari o le fondazioni di ricerca esistenti. Predisposizione di schede informative sulle suddette patologie, realizzate su supporti informatici adatti ad una facile diffusione ed utilizzazione da parte di personale medico anche non specialistico;

selezione tra le patologie identificate nel primo sottotema, di almeno cinque malattie rare, in almeno due differenti specialità mediche, significative in quanto ad effetti sociali, invalidanti e di morbilità, e presenti in almeno una regione italiana, per la definizione di un modello metodologico sperimentale, di supporto alla attività diagnostica e terapeutica. Studio e classificazione di farmaci utili per la terapia delle suddette patologie, anche in funzione della individuazione delle più corrette modalità di raccolta e distribuzione dei farmaci stessi ai fini di un loro ottimale utilizzo. Sviluppo di uno studio clinico approfondito e controllato su almeno una delle malattie considerate, impiegando farmaci già disponibili nella farmacopea internazionale. Valutazione degli effettivi miglioramenti conseguenti gli approcci terapeutici messi a punto.

Tempo: La durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 6.000 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o di tecnici altamente specializzati per gli studi epidemiologici e per gli studi clinici controllati sulle malattie rare. Sviluppo di competenze sulla gestione dei dati relativi alla diagnostica, alla patogenesi ed alla terapia delle malattie rare.

Aquisizione di conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: La durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 600 milioni di lire.

TEMA 9: Aspetti genetici, biochimici, diagnostici e terapeutici delle malattie rare.

Oggetto della ricerca.

Messa a punto di un modello, potenzialmente generalizzabile, per lo studio di malattie rare al fine di identificare più efficaci interventi terapeutici. Selezione di una malattia rara significativa in quanto ad effetti sociali, invalidanti e/o di mortalità. Messa a punto di modelli sperimentali per la identificazione di alterazioni biochimiche e molecolari alla base della malattia. Messa a punto di sostanze chimiche e di modalità terapeutiche per intervenire sulle alterazioni individuate. Messa a punto di metodologie per lo studio, in soggetti portatori della malattia, delle alterazioni genetiche, biochimiche e/o cellulari e/o funzionali. Sviluppo di nuove procedure diagnostiche e/o ottimizzazione di quelle esistenti. Validazione dell'efficacia dei nuovi interventi terapeutici messi a punto mediante protocolli sperimentali relativi a studi clinici e controllati. La ricerca si articola in due sottotemi:

selezione, nell'ambito delle malattie rare, di una patologia significativa in quanto ad effetti sociali invalidanti e/o di mortalità per la quale non risultino definite modalità di intervento terapeutico efficace. Messa a punto, per la malattia selezionata, di almeno un nuovo modello sperimentale scelto tra le colture in vitro, i ceppi di animali portatori di malattia analoga, gli animali transgenici. Identificazione del e/o dei difetti biochimici presenti nel modello di patologia ed identificazione di almeno una alterazione molecolare aggredibile alla base della malattia. Valutazione della applicazione del modello e delle metodologie sviluppate per lo studio di altre patologie rare. Messa a punto di metodologie per lo studio in pazienti affetti dalla predetta malattia delle alterazioni biochimiche riportate nel modello sperimentale, utilizzando tecniche in vitro e/o in vivo, come ad esempio le tecniche di biologia molecolare. Sviluppo di nuove metodologie diagnostiche in vitro e in vivo, utilizzando i risultati ottenuti;

messa a punto di modalità terapeutiche e di sostanze chimiche per la modificazione del/dei difetti individuati. Tali modalità potranno essere individuate tra: farmaci convenzionali, enzimi sostitutivi, sostanze endogene ottenute per estrazione o attraverso tecniche di DNA ricombinante, terapia genica basata su cellule somatiche. Messa a punto di trattamenti a breve o medio termine per la verifica dell'efficacia di tali mezzi terapeutici utilizzando le metodiche cliniche convenzionali e le metodologie sviluppate nel primo sottotema. Elaborazione di protocolli clinici ad adeguata potenza statistica per la valutazione controllata dell'efficacia terapeutica dei suddetti mezzi terapeutici.

Tempo: La durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 3.000 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e/o tecnici altamente qualificati orientati allo studio di nuovi principi attivi per la terapia delle malattie rare. Acquisizione di competenze sulle tecniche biochimiche e farmacodinamiche in vitro o in vivo. Acquisizione di conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I relativi percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: La durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 300 milioni di lire.

TEMA 10: Aspetti terapeutici relativi alla chemioterapia e/o alla vaccinazione in malattie ad alto impatto sanitario nei Paesi in via di sviluppo (malaria, lebbra, tubercolosi).

Oggetto della ricerca.

Sviluppo di nuovi approcci orientati alla prevenzione e/o al miglioramento di terapie già esistenti per malattie infettive, quali la malaria, la lebbra e la tubercolosi, ovvero per altre patologie di equivalente rilevanza in termini di impatto sociale nei Paesi in via di sviluppo. Messa a punto di metodologie per l'identificazione di nuove molecole biologiche in grado di intervenire su una delle fasi del complesso ciclo patogenetico della malaria e di almeno un'altra delle suddette malattie infettive, e per la determinazione dei meccanismi biochimici che sottendono alla resistenza farmacologica dell'agente infettivo. Validazione su modelli sperimentali delle metodologie sviluppate e valutazione tecnico-economica rispetto a quelle eventualmente in uso. La ricerca si articola in tre sottotemi:

messa a punto di metodologie per l'individuazione, la selezione e la caratterizzazione, in termini di attività, di nuove molecole biologiche in grado di intervenire su una delle fasi del complesso ciclo patogenetico della malaria e di almeno un'altra patologia, scelta tra malattie infettive ad elevato impatto sociale nei Paesi in via di sviluppo. Validazione su modelli sperimentali delle metodologie messe a punto e loro valutazione tecnico-economica rispetto a quelle eventualmente in uso, con particolare riferimento alla comparazione tra le molecole identificate e quelle attualmente già impiegate in profilassi;

messa a punto di metodologie in grado di definire i meccanismi biochimici che sottendono alla resistenza ai farmaci tradizionali da parte dell'agente infettivo responsabile della malaria e dell'altra malattia infettiva prescelta. Validazione, su modelli sperimentali, delle metodologie messe a punto e loro valutazione tecnico-economica rispetto a quelle eventualmente in uso. Sviluppo di strategie per riportare l'agente infettivo alla sua normale sensibilità e loro valutazione in termini di costo/beneficio;

messa a punto della metodologia per la realizzazione di vaccini per la malaria e per l'altra malattia infettiva individuata come oggetto della ricerca. Valutazione tecnico-economica della metodologia messa a punto, rispetto a quelle eventualmente in uso o rispetto a differenti approcci in corso di sviluppo, con particolare riferimento alla ricaduta applicativa dei risultati in termini di prevenzione.

Tempo: La durata massima della ricerca non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 4.000 milioni di lire.

Attività di formazione.

Formazione di ricercatori e tecnici altamente qualificati, orientati allo studio delle malattie infettive dei Paesi in via di sviluppo. Acquisizione di competenze sulle tecniche chimiche, biochimiche, immunologiche e farmacologiche. Acquisizione di conoscenze sulle problematiche di gestione delle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, anche con riferimento alle interazioni con il mercato. I singoli percorsi formativi devono avere una durata non inferiore a due anni.

Tempo: La durata massima dell'attività di formazione non deve superare i trentasei mesi.

Spesa: la spesa massima, comprensiva di IVA, non deve superare i 400 milioni di lire.

Art. 2.

1. L'esecuzione di ciascuno dei temi definiti all'art. 1, comprensivi degli oggetti della ricerca e delle relative attività di formazione, viene affidata, con singolo contratto di ricerca, ad uno dei soggetti legittimati a norma di legge scelto tra quelli che hanno presentato entro i termini previsti la relativa offerta, purché ammissibile.

2. La scelta del soggetto con cui stipulare il contratto di ricerca è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previa valutazione di tutte le offerte pervenute a fronte dei temi definiti all'art. 1.

3. Ai fini della scelta dei soggetti a cui affidare l'esecuzione dei temi definiti all'art. 1, in sede di valutazione sono considerati elementi di priorità sia la potenzialità delle offerte di favorire l'integrazione delle competenze industriali, universitarie e degli enti di ricerca, sia l'assunzione dell'impegno da parte del proponente e/o degli altri soggetti coinvolti nel progetto a potenziare le proprie strutture di ricerca e a integrare nei propri organici, al termine dei percorsi formativi, le unità di personale in formazione.

4. L'affidamento avviene con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica, espletati tutti gli adempimenti precontrattuali previsti, con particolare riferimento alla definizione dei capitolati tecnici, e previa verifica dei presupposti normativi di cui alla legge n. 47/1994 e al decreto legislativo n. 490/1994 in materia di antimafia.

Art. 3.

1. Le offerte possono essere presentate dai soggetti, aventi una stabile organizzazione in Italia, previsti dall'art. 2 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, così come modificato ed integrato da successive disposizioni.

2. Ciascuna offerta, a pena di inammissibilità, deve proporre l'esecuzione di uno solo dei temi definiti al precedente art. 1 e deve prevedere lo sviluppo delle attività necessarie al completo svolgimento sia della ricerca richiesta dall'oggetto specifico sia della relativa attività di formazione.

Art. 4.

1. L'offerta, su carta da bollo, deve essere redatta, a pena di inammissibilità, secondo lo schema annesso al presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata di tutta la documentazione prevista nello schema stesso.

2. La citata documentazione, da produrre unitamente all'offerta, deve essere presentata in carta semplice e predisposta in conformità dei modelli e secondo le modalità di redazione previsti nel testo allegato.

Art. 5.

1. L'offerta deve proporre lo sviluppo di ricerche che non siano già state effettuate, e che non siano già in corso di svolgimento da parte del soggetto proponente, sia in proprio, sia per conto di terzi privati, enti o pubblica amministrazione.

2. L'offerta deve riguardare attività di formazione a scopo di apprendimento e non di produzione e prevedere un impegno a tempo pieno da parte del soggetto in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto, con esclusione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato. L'attività di formazione non deve essere oggetto di altri interventi pubblici.

3. Le attività di ricerca e di formazione devono essere svolte in Italia e dal soggetto proponente, salvo quanto previsto dai successivi comma 4 e comma 5.

4. Le società di ricerca, — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982, — ed i consorzi ammissibili ai sensi della legge n. 46/1982, e successive integrazioni, possono prevedere in offerta di avvalersi, per l'esecuzione delle attività di ricerca e di formazione, anche delle strutture e dei mezzi dei soci e dei consorziati.

5. L'offerta può prevedere che l'esecuzione di parte delle citate attività venga affidata a terzi e/o venga svolta all'estero, sia in centri del proponente, sia presso terzi. In particolare, per l'esecuzione delle attività di formazione i soggetti proponenti devono avvalersi, tra le altre, delle strutture universitarie e post-universitarie pubbliche o private, anche comunitarie o internazionali, e/o delle società di ricerca costituite con la partecipazione del Fondo speciale per la ricerca applicata. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunque si riserva di autorizzare le proposte di affidamento a terzi e di svolgimento all'estero sia delle attività di ricerca sia di formazione.

Art. 6.

1. Le offerte, a pena di inammissibilità, devono pervenire, in un unico esemplare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure possono essere presentate direttamente entro e non oltre il giorno 30 marzo 1995, ore 18, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico, idoneo ad evidenziare la presenza di eventuali manomissioni, indirizzato a:

Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica
Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio I
Piazza Kennedy, 20
00144 - ROMA.

La data di presentazione delle offerte è stabilita dal timbro apposto all'atto della ricezione dal competente ufficio.

2. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto. I proponenti non dovranno divulgare informazioni sui contenuti dell'offerta presentata.

3. Il dipartimento, acquisite agli atti le offerte pervenute, dà comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento istruttorio, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge n. 241/1990.

4. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso per l'espletamento delle procedure di competenza.

Art. 7.

1. Il decreto ministeriale di scelta dei soggetti per la stipula dei contratti relativi ai temi riportati all'art. 1 ed il successivo decreto di affidamento di ciascun contratto, saranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

1. I contratti di ricerca saranno stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in osservanza allo schema di convenzione tipo e allo schema di capitolato tecnico tipo in vigore, disponibili presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Roma, 2 dicembre 1994

Il direttore: D'ADDONA

SCHEMA DI OFFERTA

(allegato al decreto ministeriale n. 559)

(L'offerta deve essere redatta nel rispetto dei moduli sotto riportati fornendo, nell'ordine e secondo la numerazione dagli stessi previsti, tutte le informazioni e i documenti richiesti. I testi in parentesi costituiscono istruzione per l'esatta redazione dell'offerta. L'eventuale mancata esposizione di singole informazioni deve essere evidenziata e opportunamente motivata nei rispettivi punti.

Tutti gli allegati devono, in calce al primo foglio, essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante e devono riportare il numero totale delle pagine di cui si compongono. Gli allegati 1, 4 e 5 devono, inoltre, essere siglati dal firmatario su ciascuna pagina).

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento ricerca scientifica e tecnologica - Ufficio I - Piazza Kennedy, 20 - 00144 ROMA

............(data) ....

In riferimento al testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 12 dicembre 1994 il/la .... (denominazione e sede legale del soggetto) presenta l'offerta concernente il tema denominato: .... (programma nazionale e tema, numero e titolo - pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*) che verrà eseguito, quanto all'oggetto di ricerca in n. ..... mesi, con una spesa totale di lire .... comprensiva di IVA, quanto alle attività di formazione in n. ...... mesi, con una spesa totale di lire .... comprensiva di IVA.

Con la presente offerta il/la proponente dichiara di conoscere e di accettare tutta la normativa che regola la materia ed in particolare le modalità di scelta del soggetto e le condizioni previste per la stipula dei contratti di ricerca da parte dell'Istituto mobiliare italiano S.p.a., nonché di possedere tutti i requisiti per l'affidamento della ricerca e delle relative attività di formazione.

In allegato viene trasmessa la richiesta documentazione concernente:

1) Notizie sul soggetto,

2) Documentazione dello stato giuridico del soggetto,

3) Bilancio di esercizio,

4) Notizie sulla ricerca,

5) Notizie sulle attività di formazione.

Il/la proponente assicura la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei predetti documenti, dichiara di non aver svolto né di aver in corso di svolgimento analoga ricerca in proprio, per conto di terzi privati, enti e pubblica amministrazione e si impegna a non richiedere ulteriori finanziamenti pubblici per lo svolgimento, anche parziale, della ricerca oggetto della presente offerta e comunque a non divulgare informazioni sui contenuti della stessa. Inoltre, per quanto attiene alle attività di formazione il/la proponente dichiara che le stesse non costituiscono né costituiranno oggetto di altri interventi pubblici.

Il/la proponente rimane a disposizione per fornire chiarimenti e documentazione suppletiva ed a tal fine incarica i signori .... (nominativo, qualifica, indirizzo, telefono).

(Timbro e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO I

NOTIZIE SUL SOGGETTO (*)

1.1 Denominazione:

1.2 Forma giuridica:

1.3 Sede legale:

1.4 Sede amministrativa:

1.5 Codice fiscale:

1.6 Partita IVA.

1.7 Indirizzo:

1.8 Anno fondazione:

1.9 Capitale sociale:
(riportare l'ammontare del capitale, la quota versata, il numero delle azioni)

1.10 Principali interessati al capitale:
(indicare la quota di partecipazione ed il numero delle azioni espresso in percentuale ed in valore assoluto)

1.11 Gruppo di appartenenza:

1.12 Cariche sociali:
(indicare i nominativi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale)

1.13 Brevi cenni sulle principali vicende aziendali:

1.14 Attività esercitate:
(precisare le attività prevalenti e secondarie effettivamente esercitate)

1.15 Notizie di settore:
(illustrare la struttura del mercato, le posizioni detenute dal soggetto e quelle della concorrenza)

1.16 Caratteristiche aziendali:
(illustrare in forma sintetica la distribuzione territoriale, quantificando in mq le aree occupate coperte e scoperte; illustrare la capacità produttiva con la percentuale di utilizzazione ed il tipo di organizzazione commerciale)

1.17 Dipendenti:
(indicare per gli ultimi due esercizi, tutto il personale in servizio ripartito secondo la seguente classificazione: dirigenti, amministrativi, tecnici, operai, altri)

1.18 Partecipazioni:
(indicare la denominazione e la quota di partecipazione espressa in percentuale ed in valore assoluto)

1.19 Fatturato:
(indicare il fatturato degli ultimi due esercizi e la previsione sui 12 mesi successivi, separatamente per l'Italia e per l'estero)

1.20 Investimenti:
(indicare gli investimenti, ripartiti per settori prioritari, effettuati negli ultimi due esercizi e i programmi a breve e medio termine)

1.21 Contributi previdenziali
(dichiarare la regolarità della posizione contributiva, ovvero le eventuali pendenze)

1.22 Posizione fiscale:
(dichiarare la regolarità della posizione, ovvero le eventuali pendenze)

1.23 Principali caratteristiche strutturali nel campo della ricerca:
(illustrare in forma sintetica l'eventuale articolazione in unità operative di ricerca)

1.24 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca:
(indicare, per gli ultimi due esercizi, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, amministrativi ed addetti ad altre mansioni)

1.25 Spese per la ricerca.
(indicare separatamente le spese di ricerca sostenute in proprio e quelle fatturate a terzi negli ultimi due esercizi)

1.26 Attività di ricerca più rilevanti svolte negli ultimi anni, con indicazione dei brevetti ottenuti o in corso di concessione:

1.27 Rapporti continuativi sviluppati con altre strutture di ricerca nazionali, comunitarie ed internazionali:

1.28 Posizione nei confronti del fondo speciale ricerca applicata:
(indicare eventuali situazioni di morosità su operazioni di finanziamento ottenuto ai sensi della legge n. 46/1982 c/o della legge n. 346/1988)

1.29 Esposizione debitoria nei confronti di banche (aggiornata al mese precedente la data di presentazione dell'offerta):
. a breve:
. a medio e lungo termine:

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2 della legge n. 46/1982 e successive integrazioni — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati.

Nel caso di società di ricerca — ex art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — le informazioni richieste devono essere fornite sia per la società proponente sia per i soci dei quali è prevista in offerta la partecipazione alla ricerca.

ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEL SOGGETTO (*)

2.1 Certificato di vigenza del tribunale, comprensivo delle cariche sociali, con allegato lo statuto in vigore
(nel caso di soggetti di nuova costituzione e in attesa di iscrizione al tribunale devono essere forniti: atto costitutivo, statuto in vigore, copia della domanda di iscrizione depositata presso il tribunale)

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2 della legge n. 46/1982 e successive integrazioni — la documentazione richiesta deve essere fornita sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati.

ALLEGATO 3

BILANCIO DI ESERCIZIO (*)

3.1 Bilancio ufficiale dell'ultimo esercizio

3.2 Relazioni di bilancio

3.3 Attestazione di certificazione:
(fornire la certificazione di bilancio, ove prevista)

(*) Nel caso di consorzi — ex art. 2 della legge n. 46/1982 e successive integrazioni — le informazioni richieste devono essere fornite sia per il consorzio proponente sia per i singoli consorziati

ALLEGATO 4

NOTIZIE SULLA RICERCA

4.1 Presentazione della ricerca

4.1.1 Titolo del tema:

4.1.2 Articolazione della ricerca nei sottotemi previsti dall'oggetto pubblicato con individuazione dei più significativi obiettivi e dei rispettivi risultati attesi:

4.1.3 Indicazione del responsabile della ricerca e dei responsabili dei singoli sottotemi con esposizione dei relativi curricula:

4.1.4 Esperienze del proponente nel settore:

4.1.5 Cenni sulle metodologie proposte per lo svolgimento della ricerca, con particolare riferimento allo stato attuale delle conoscenze ed alla prevedibile evoluzione nel medio periodo:

4.1.6 Motivazioni delle metodologie proposte anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi e della realizzabilità tecnica dei rispettivi risultati attesi:

4.2 Descrizione tecnica della ricerca articolata in sottotemi

4.2.1 Sottotemi:
(dettagliare — dal punto 4.2.1.1 al punto 4.2.1.n — per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.1.2, gli obiettivi finali e intermedi, fornendo la descrizione tecnica dei rispettivi risultati attesi ed illustrare le attività di ricerca che si prevede di sviluppare indicandone il piano temporale di attuazione.
Per lo sviluppo dell'intero sottotema deve essere indicato l'impegno di personale coinvolto — espresso in numero di persone e di anni/uomo, ripartito in ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni — le principali strumentazioni da utilizzare e le strutture partecipanti alle attività di ricerca).

4.2.1.1 Sottotema 1:

4.2.1.n Sottotema n.

4.2.2 Valutazione della competitività dei risultati attesi rispetto allo stato attuale del settore produttivo ed alla possibile evoluzione nel corso della ricerca:

4.2.3 Indicazioni sulle possibilità di traduzione industriale dei risultati attesi, con previsione di tempi, metodi e costi:

4.2.4 Identificazione del soggetto interessato (proponente, terzo affidatario c/o altri) all'acquisizione del diritto di utilizzazione dei risultati. Indicazione dei potenziali mercati di destinazione dei prodotti con la previsione del fatturato atteso:

4.2.5 Valutazioni sulle conseguenze economico-produttive e occupazionali, derivanti dall'introduzione dei risultati attesi nel sistema produttivo, nei riguardi dell'intero sistema economico e dello specifico settore industriale:

4.2.6 Indicazione delle modalità adottabili nel corso della ricerca per attuare i necessari raccordi con le attività relative ai progetti finalizzati del CNR inerenti il settore interessato, con indicazione dei tempi previsti:

4.3 Descrizione delle strutture di ricerca:
(devono essere elencate — dal punto 4.3.1 al punto 4.3.n — tutte le strutture di ricerca che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività previste al precedente punto 4.2. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2, lettera *d)*, della legge n. 46/1982 — sia di terzi affidatari di attività di ricerca, devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 4.3.1.2 al punto 4.3.1.6 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'allegato 1)

4.3.1 Denominazione:

4.3.1.1 Forma giuridica:

4.3.1.2 Sede legale:

4.3.1.3 Sede amministrativa:

4.3.1.4 Codice fiscale:

4.3.1.5 Partita IVA:

4.3.1.6 Indirizzo:

4.3.1.7 Struttura di ricerca proposta:
(divisione, dipartimento, unità operativa)

4.3.1.8 Responsabile della struttura:

4.3.1.9 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca:
(indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni)

4.3.1.10 Cenni sulle principali attività di ricerca svolte negli ultimi anni, sui rapporti sviluppati con altre strutture di ricerca e sui brevetti acquisiti o in corso di concessione, con specifica menzione per quelli attinenti l'argomento in proposta:

4.3.1.11 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della ricerca di cui al punto 4.2 e, nel caso delle strutture di terzi affidatari, delle motivazioni della proposta di affidamento:

4.3.1.12 Indicazione del responsabile delle attività di ricerca e cenni sul suo profilo professionale:

4.3.1.13 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di ricerca:

4.3.1.14 Personale da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca:
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 nonché a livello globale indicare l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed in anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, addetti ad altre mansioni)

4.3.1.15 Attrezzature e strumentazioni da utilizzare per lo svolgimento delle attività di ricerca:
(per ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2.1 elencare le principali attrezzature e strumentazioni, indicando il valore corrente per quelle da acquisire e il valore residuo al netto degli ammortamenti per quelle esistenti)

4.3.1.16 Esposizione dell'impegno finanziario previsto per la struttura:
(indicare l'impegno finanziario previsto per la ricerca, suddiviso tra le sottoindicate voci di spesa. Tutti gli importi esposti devono essere comprensivi dell'aliquota IVA)

Personale impiegato per la ricerca: lire ....
(riportare la spesa del personale calcolata come costo marginale delle risorse, fornendone al contempo la ripartizione per tipologia di personale secondo la classificazione richiesta al precedente punto 4.3.1.14)

Spese generali: lire ....
(comprensive di quelle del personale amministrativo impegnato a supporto dell'attività di ricerca e dei mezzi utilizzati per il coordinamento operativo)

Commesse interne: lire ....
(indicare l'impegno finanziario inerente particolari singole attività da svolgersi nell'ambito della struttura e che si ritiene di esporre per valore globale in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione)

Attrezzature e strumentazioni: lire ....
(indicare l'impegno finanziario — quota d'uso — determinato sulla base della effettiva utilizzazione delle attrezzature distinguendo tra quelle già esistenti e quelle da acquisire per lo svolgimento delle attività di ricerca)

Materiali: lire ....
(indicare l'impegno finanziario relativo a materiali di consumo da utilizzare nel corso della ricerca e a materiali necessari per l'approntamento di beni e/o prototipi costituenti risultati contrattuali da acquisire alla proprietà dello Stato)

Commesse esterne di servizio: lire ....
indicare l'impegno finanziario inerente prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendone al contempo, in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne)

Missioni e viaggi: lire ....

4.3.1.17 Criteri di valorizzazione per voce di spesa:
(illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 4.3.1.16)

4.3.n Denominazione:

4.4. Esposizione dell'impegno finanziario complessivo previsto per la ricerca

4.4.1 Riepilogo del complessivo impegno finanziario della ricerca:
(indicare l'impegno finanziario della ricerca suddiviso secondo le voci di spesa di cui al precedente punto 4.3.1.16. Tutti gli importi esposti devono essere comprensivi dell'aliquota IVA)

4.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun sottotema:
(indicare — dal punto 4.4.2.1 al punto 4.4.2.n — l'impegno finanziario relativo a ciascuno dei sottotemi di cui al punto 4.2, ripartito per singole voci di spesa secondo le modalità di cui al precedente punto 4.3.1.16)

4.4.2.1 Sottotema 1:

4.4.2.n Sottotema n:

ALLEGATO 5

NOTIZIE SULLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

5.1 Presentazione dell'attività di formazione

5.1.1 Titolo del tema:

5.1.2 Individuazione delle caratteristiche scientifiche e tecnologiche delle singole tipologie di figure professionali da formare e definizione dei livelli di qualificazione previsti, specificando per ciascuna figura le unità di personale da formare e il relativo titolo di studio richiesto:

5.1.3 Presentazione dei percorsi formativi da attivare in relazione alle differenti figure professionali individuate e relativa articolazione di massima, anche temporale, espressa in mesi:

5.1.4 Esposizione delle procedure di reclutamento e delle metodologie di selezione iniziale nonché di valutazione in itinere dei formandi:

5.1.5 Indicazione del responsabile dell'attività di formazione con esposizione del relativo *curriculum:*

5.2 Descrizione dettagliata delle attività di formazione:

5.2.1 Descrizione percorsi formativi individuati:

5.2.1.1 Percorso formativo 1):
(Illustrare per ciascuna delle tipologie di figure professionali di cui al punto 5.1.3 il relativo percorso formativo. La descrizione deve esplicitare, per le differenti fasi di attuazione previste, la durata in mesi, la tipologia delle strutture coinvolte, i contenuti della attività di formazione erogata con la indicazione della durata espressa in ore, distinguendo l'attività teorica da quella pratica ed evidenziando altresì gli eventuali periodi di formazione all'estero):

5.2.1.n Percorso formativo n.:

5.2.2 Indicazione delle modalità adottabili nel corso delle attività di formazione per attuare i necessari raccordi con le attività di ricerca di cui alla presente offerta:

5.3 Descrizione delle strutture coinvolte nella attività di formazione:
(devono essere elencate — dal punto 5.3.1 al punto 5.3.n — tutte le strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento delle attività di formazione previste dal precedente punto 5.2.1. Per ciascuna di tali strutture, sia proprie, sia di consorziati, sia di soci — nel caso di società di ricerca di cui all'art. 2, lettera *d),* della legge n. 46/1982 — sia di terzi affidatari di attività di formazione, devono essere fornite le sottoelencate informazioni. Le informazioni richieste dal punto 5.3.1.2 al punto 5.3.1.6 possono non essere fornite relativamente ai soggetti per i quali è richiesta la compilazione dell'allegato 1)

5.3.1 Denominazione:

5.3.1.1 Forma giuridica:

5.3.1.2 Sede legale:

5.3.1.3 Sede amministrativa:

5.3.1.4 Codice fiscale:

5.3.1.5 Partita IVA:

5.3.1.6 Indirizzo:

5.3.1.7 Gruppo di appartenenza:

5.3.1.8 Struttura proposta per l'attività di formazione:
(divisione, dipartimento, unità operativa)

5.3.1.9 Responsabile della struttura:

5.3.1.10 Dipendenti impiegati nel campo della ricerca:
(indicare, per l'ultimo esercizio, l'impegno di personale, espresso in numero di persone ed anni/uomo, ripartito secondo la seguente classificazione: ricercatori qualificati, ricercatori, tecnici ausiliari, amministrativi, addetti ad altre mansioni)

5.3.1.11 Cenni sulle principali attività di ricerca e/o formazione svolte negli ultimi anni, con specifica menzione per quelle attinenti l'argomento in proposta:

5.3.1.12 Indicazione delle attività da svolgere nell'ambito della formazione di cui al punto 5.2 e, nel caso di strutture di terzi affidatari, delle motivazioni della proposta di affidamento:

5.3.1.13 Indicazione del responsabile delle attività di formazione e cenni sul profilo professionale:

5.3.1.14 Luogo/luoghi di svolgimento delle attività di formazione:

5.3.n Denominazione:

5.4 Esposizione dell'impegno finanziario

5.4.1 Impegno finanziario dell'attività di formazione:

5.4.1.1 Ripartizione per singole voci di spesa:
(indicare l'impegno finanziario globale previsto per l'attività di formazione, suddiviso tra le sottoelencate voci di spesa. Tutti gli importi esposti debbono essere comprensivi di IVA)

Attività di formazione professionale: lire ....
(indicare l'impegno finanziario relativo alle risorse umane e strumentali, direttamente dedicate allo svolgimento delle attività di formazione. Tale impegno si riferisce alle attività svolte presso le strutture individuate al punto 5.3 e viene evidenziato, in apposito dettaglio separato, sotto forma di costo orario, individuando comunque le ore di docenza e quelle complessive di attività formativa)

Spese generali: lire ....
(comprensive di quelle di personale e mezzi utilizzati per la preparazione, gestione, coordinamento operativo delle attività di formazione)

Commesse esterne di servizi: lire ....
(indicare l'impegno finanziario inerente le prestazioni per singoli servizi da commissionare a strutture esterne e che, in considerazione delle proprie specifiche caratteristiche, si ritiene di esporre per valore globale, fornendo nel contempo in apposito dettaglio separato, la ripartizione per tipo di prestazione e, se già individuate, per strutture esterne)

Personale in formazione: lire ....
(indicare il trattamento economico del personale in formazione specificando, in apposito dettaglio separato, il costo annuo ed il numero di persone)

Soggiorno, missioni e viaggi dei formandi: lire.............
(indicare i costi di viaggio, di soggiorno e di missione dei formandi, specificando in apposito dettaglio i costi relativi ad eventuali periodi di formazione all'estero)

Copertura assicurativa del personale: lire ....
(indicare l'impegno finanziario per la completa copertura assicurativa del personale esterno alle strutture, specificando in apposito dettaglio separato, il costo annuo della copertura assicurativa dei formandi e le tipologie di rischio coperte)

5.4.1.2 Criteri di valorizzazione per voci di spesa:
(illustrare le modalità ed i criteri utilizzati per calcolare l'impegno finanziario relativo a ciascuna delle voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1)

5.4.2 Impegno finanziario relativo a ciascun percorso formativo ripartito per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1

5.4.2.1 Percorso formativo 1)

5.4.2.n Percorso formativo n.

5.4.3 Impegno finanziario relativo a ciascun terzo affidatario proposto per lo svolgimento di attività di formazione:
(indicare — dal punto 5.4.3.1 al punto 5.4.3.n —, per ciascun percorso formativo evidenziato al punto 5.2.1 l'impegno finanziario relativo alle attività di formazione ripartito per le singole voci di spesa di cui al punto 5.4.1.1. Le predette informazioni devono essere fornite anche per:

. i singoli consorziati evidenziati al punto 5.3, nel caso in cui il soggetto proponente sia consorziato - ex art. 2, legge n. 46/1982 e successive integrazioni;

i singoli soci evidenziati al punto 5.3, nel caso in cui il proponente sia società di ricerca - ex art. 2, lettera *d)* legge n. 46/1982)

5.4.3.1 (Denominazione terzo affidatario)

5.4.3.n (Denominazione terzo affidatario)

94A7787

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 7 novembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993 riguardante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in servizio sociale»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle attività accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 26 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato con l'inserimento dopo l'articolo 82 dei seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE

Art. 83 (*Istituzione e durata del corso di diploma universitario in servizio sociale*). — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

All'atto del recepimento dell'ordinamento didattico da parte delle singole università, gli organi competenti indicheranno le facoltà che, per ciascuna delle aree previste dall'art. 87, dovranno assicurare, secondo le norme vigenti, la copertura degli insegnamenti del corso.

Art. 84 (*Accesso al corso di diploma*). — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 85 (*Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti*). — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 83 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gi insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando, laddove necessario, le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 86 (*Articolazione del corso degli studi e del tirocinio*). — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione nel servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo art. 87, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 87 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero delle annualità non può essere inferiore a 15 e superiore a 18; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8; le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle 2 aree seguenti almeno una dovrà essere attivata in ciascuna sede.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. *Area professionale del servizio sociale* - Settori di sociologia generale (Q05A) - e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (Almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;
politica sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale;
organizzazione del servizio sociale.

2. *Area di metodologia delle scienze sociali* - Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (Almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;
metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. *Area psicologica* - Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (Almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;
psicologia dello sviluppo.

4. Area sociologica - Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (Almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;
sociologia;
teoria dei processi di socializzazione;
sociologia delle relazioni etniche;
sociologia della famiglia;
sociologia della devianza.

5. *Area giuridica* - Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (Almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato;
diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;
diritto pubblico (N09X);
diritto penale o diritto e procedura penale.

6. *Area della sanità pubblica* - Settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale ed applicata (F22A) - (Almeno due moduli semestrali):

medicina sociale;
igiene.

7. *Area economica* - Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (Almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia;
economia della sicurezza sociale;
economia pubbica.

8. *Area delle scienze dell'educazione* - Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (Almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale;
educazione degli adulti;
sociologia dell'educazione.

9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma uno dell'articolo 87:

criminologia minorile;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto di famiglia;
diritto penitenziario;
diritto regionale e degli enti locali;
economia aziendale;
economia del lavoro;
etica sociale;
lingua inglese;
economia applicata;
ordinamento della famiglia;
pedagogia speciale;
psichiatria;
psicodinamica delle relazioni familiari;
psicologia di comunità;

psicologia di gruppo;
psicopatologia;
sociologia della comunicazione;
sociologia della medicina;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della salute;
sociologia della sicurezza sociale;
statistica;
storia contemporanea;
storia del pensiero;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia delle idee;
storia delle istituzioni politiche;
storia economica e sociale del mondo contemporaneo;
storia sociale;
teoria e tecnica del colloquio psicologico.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza delle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 88 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 89 *(Regolamento del corso di diploma)*. — I consigli di diploma determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 87. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 7 novembre 1994

Il rettore

94A7797

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta» di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, trasformato successivamente in Libera università Maria SS. Assunta con decreto direttoriale 12 marzo 1991;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale relativo all'approvazione dell'ordinamento didattico del diploma universitario in servizio sociale del 23 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1994, relativo alla nuova tabella XLIV;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Libera università Maria SS. Assunta;

Rilevata la necessità di apportare modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la nota n. 1702 del 10 ottobre 1994 con la quale il Consiglio universitario nazionale esprime parere favorevole;

Decreta:

Lo statuto della Libera università Maria SS. Assunta è ulteriormente modificato come appresso:

MODIFICA DELLO STATUTO

della Libera università Maria SS. Assunta per la trasformazione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali in diploma universitario in servizio sociale, di cui al decreto 23 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 118 del 23 maggio 1994.*

Articolo unico

All'art. 16, ordinamento degli studi, cap. III, è soppressa la dicitura: scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali;

All'art. 17, ordinamento degli studi della facoltà di magistero, cap. III, si aggiunge: diploma universitario in servizio sociale, con una sezione staccata «S. Silvia» in Palermo.

Gli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 e 75 del cap. X, scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali sono soppressi con la conseguente nuova numerazione degli articoli successivi.

Dopo l'art. 21, ordinamento degli studi della facoltà di magistero, cap. III, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito l'ordinamento didattico riguardante il corso di diploma universitario in servizio sociale (tabella XLIV):

Art. 22 *(Istituzione e durata del corso di diploma universitario in servizio sociale).* — il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

All'atto del recepimento dell'ordinamento didattico da parte delle singole università, gli organi competenti indicheranno le facoltà che, per ciascuna delle aree previste dall'art. 26, dovranno assicurare, secondo le norme vigenti, la copertura degli insegnamenti del corso.

Art. 23 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 24 *(Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 22 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 25 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione nel servizio sociale —

debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo art. 26, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 26 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero delle annualità non può essere inferiore a 15 e superiore a 18; è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8; le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle 2 aree seguenti almeno una dovrà essere attivata in ciascuna sede.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. *Area professionale del servizio sociale* — Settori di sociologia generale (Q05A) - e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (Almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;
politica sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale;
organizzazione del servizio sociale.

2. Area di metodologia delle scienze sociali - Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (Almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;
metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. *Area psicologica* — Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (Almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale;
psicologia dello sviluppo.

4. *Area sociologica* — Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (Almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale;
sociologia;
teoria dei processi di socializzazione;
sociologia delle relazioni etniche;
sociologia della famiglia;
sociologia della devianza.

5. *Area giuridica* — Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (Almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o di diritto privato;
diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro;
diritto pubblico (N09X);
diritto penale e diritto e procedura penale.

6. *Area della sanità pubblica* — Settori di medicina legale (F22b) e di igiene generale ed applicata (F22A) - (Almeno due moduli semestrali):
medicina sociale;
igiene.

7. *Area economica* — Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (Almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia;
economia della sicurezza sociale;
economia pubblica.

8. *Area delle scienze dell'educazione* — Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (Almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale;
educazione degli adulti;
sociologia dell'educazione.

9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a

concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma uno dell'art. 26:

criminologia minorile;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto di famiglia;
diritto penitenziario;
diritto regionale e degli enti locali;
economia aziendale;
economia del lavoro;
etica sociale;
lingua inglese;
economia applicata;
ordinamento della famiglia;
pedagogia speciale;
psichiatria;
psicodinamica delle relazioni familiari;
psicologia di comunità;
psicologia di gruppo;
psicopatologia;
sociologia della comunicazione;
sociologia della medicina;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della salute;
sociologia della sicurezza sociale;
statistica;
storia contemporanea;
storia del pensiero;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia delle idee;
storia delle istituzioni politiche;
storia economica e sociale del mondo contemporaneo;
storia sociale;
teoria e tecnica del colloquio psicologico.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento a temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 27 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 28 *(Regolamento del corso di diploma)*. — I consigli di diploma determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 26. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Norma transitoria

Gli studenti che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana siano già iscritti ad un anno di corso nella preesistente scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento della scuola per assistenti sociali.

La facoltà è tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Roma, 21 ottobre 1994

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

94A7798

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi relativo alla domanda di ampliamento della zona di produzione del formaggio a denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana» e proposta del relativo schema di disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, esaminata la domanda intesa ad ottenere l'ampliamento della zona di produzione del formaggio a denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto di approvazione, il testo dello schema di disciplinare di produzione modificato di cui trattasi.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alle suddette proposte di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di ampliamento della zona di produzione del formaggio «Mozzarella di bufala campana»

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nelle riunioni del 28 ottobre e 9 novembre 1994, presa in esame: l'istanza presentata dall'Associazione provinciale allevatori di Foggia tendente ad ottenere, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 125, l'ampliamento della zona di produzione del formaggio «Mozzarella di bufala campana» a quella parte della provincia di Foggia comprendente il territorio dei comuni di:

Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, S. Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo, Manfredonia, Apricena, Cerignola, Foggia, Lucera e Torremaggiore;

Considerato che le condizioni ambientali di quella parte della provincia di Foggia comprendente il territorio dei comuni sopra specificati, sono analoghe a quelle dell'attuale zona di produzione del formaggio «Mozzarella di bufala campana», che i metodi di lavorazione sono quelli tradizionalmente usati e che le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del formaggio ivi ottenuto corrispondono a quelle indicate per il formaggio «Mozzarella di bufala campana» nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993;

Considerato altresì che nei territori sopra specificati che rientrano nell'area geografica solitamente individuata con il nome di Capitanata, è frequente e tradizionale l'allevamento delle bufale e stabulazione semilibera con limitato impiego di paddok all'aperto e con ricorso al pascolamento, e che si rende opportuno differenziare il prodotto finale ottenuto con la qualificazione «Capitanata» che più strettamente richiama la zona di produzione;

Ritenuto di accogliere per i motivi sopra esposti le richieste avanzate dall'associazione provinciale allevatori di Foggia sopracitata;

Esprime parere favorevole all'ampliamento della zona di produzione del formaggio a denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana» riconosciuta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993, al territorio dei seguenti comuni, tutti appartenenti alla provincia di Foggia e rientranti nell'area geografica denominata «Capitanata»:

Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, S. Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo, Manfredonia, Apricena, Cerignola, Foggia, Lucera e Torremaggiore;

Il Comitato conseguentemente propone le sottoriportate integrazioni al disciplinare di produzione del formaggio a denominazione di origine «Mozzarella di bufala campana» di cui trattasi:

Art. 2 - Aggiungere in calce al testo dell'articolo il seguente comma:

REGIONE PUGLIA

Provincia di Foggia: comuni di Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, S. Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo, Manfredonia, Apricena, Cerignola, Foggia, Lucera e Torremaggiore;

Art. 4 - Aggiungere in calce al testo dell'articolo il seguente comma:

5. La «Mozzarella di bufala campana» prodotta con latte proveniente da bufale allevate a stabulazione semilibera, con limitato impiego del paddock all'aperto e con ricorso al pascolamento, nell'ambito e con le tecniche tipiche della Capitanata, può usare nella sua designazione e presentazione la qualificazione di «Capitanata».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali, entro trenta giorni dalla data di pubbicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A7805

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Romagna Albana Spumante» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, al fine di dare seguito alle procedure in corso per il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Romagna Albana Spumante», ha deciso di provvedere alla pubblicazione del parere espresso al riguardo dal precedente Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini che era stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, e della relativa proposta di disciplinare di produzione formulata.

Detto parere, pertanto, è qui di seguito riportato ai fini della emanazione del relativo decreto ministeriale.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per la denominazione di origine controllata del vino «Romagna Albana Spumante»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Romagna Albana Spumante» è riservata al vino spumante che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — Il vino a denominazione di origine controllata «Romagna Albana Spumante» deve essere ottenuto per almeno il 100% dalle uve del vitigno Albana prodotte nella zona di produzione di cui al successivo art. 3.

Art. 3. — La zona di produzioone del vino a denominazione di origine controllata «Romagna Albana Spumante» è la seguente:

Provincia di Forlì: comuni di: Castrocaro e Terra del Sole - Forlì - Forlimpopoli - Meldola - Bertinoro - Cesena - Montiano - Roncofreddo - Savignano sul Rubicone - Longiano.

Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è così delimitato: comune di Savignano sul Rubicone: strada statale n. 9 Emilia.

Comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-*bis*, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-*bis*, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli.

Comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via Della Madonna che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì.

Comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via San Siboni, segue questa via e poi le vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al Casello km 59, poi, per via Zignola si ricongiunge a nord della città della strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.

Provincia di Ravenna: comuni di: Castelbolognese - Riolo Terme - Faenza - Casola Valsenio - Brisighella.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è delimitato come segue:

comune di Faenza, dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese.

Comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano - Casalfiumanese Castel San Pietro Terme - Dozza Imolese - Fontanelice - Imola - Ozzano Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:

comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;

comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Romagna Albana Spumante» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Il sistema d'impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelle generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Romagna Albana Spumante» non deve essere superiore a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere portata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 50%. Qualora la resa superi questo limite, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione per la elaborazione del prodotto base devono essere effettuate nell'interno della zona delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio delle province di Forlì e Ravenna e dei Comuni di Bologna e Castel Guelfo (Bologna).

Le uve destinate alla produzione del prodotto base devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 13% e dopo essere state sottoposte a leggero appassimento, del 16% complessivo.

La fermentazione del mosto può essere effettuata, anche in parte, nelle tradizionali botti di rovere.

Le operazioni di preparazione del vino «Romagna Albana Spumante», ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento debbono essere effettuate nell'ambito dei territori delle province di Bologna, Forlì e Ravenna.

Art. 6. — Il vino «Romagna Albana Spumante», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato (D.O. a 420 nm: massimo 0,300);

odore: caratteristico, intenso, delicato;

sapore: dolce, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale: 15%;

zuccheri riduttori da svolgere: oltre 60 gr. per litro;

acidità totale: non inferiore a 6 gr. per litro;

pH: non superiore a 3,2;

estratto secco netto: non inferiore a 22 gr. per litro.

Art. 7. — Sulle bottiglie contenenti vino «Romagna Albana Spumante» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

È vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

94A7806

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Garda Orientale» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art 17 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, esaminata la domanda intesa a ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Garda Orientale» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Divisione VI - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine contrallata «Garda Orientale»

Art 1. — La denominazione di origine controllata «Garda Orientale» è riservata ai vini derivati dai vigneti coltivati nella zona di produzione di cui al successivo art. 3 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — La denominazione di origine controllata «Garda Orientale» con la specificazione di uno dei seguenti vini:

Garganega;

Pinot bianco,

Pinot grigio;

Chardonnay;

Trebbianello (Tocai italico);

Riesling italico;

Riesling renano,

Cortese;

Sauvignon,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, ad esclusione di quelli inclusi nel presente articolo raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Verona e Mantova, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Garda Orientale» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Cabernet;

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Merlot;

Pino nero;

Marzemino;

Corvina,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni

Possono concorrere alla produzione di detti vini inoltre, le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Verona e Mantova, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La specificazione «Cabernet» è riservata ai vini ottenuti impiegando congiuntamente le uve dei vitigni Cabernet franc e/o Cabernet suvignon e/o Corvina, quest'ultima, per non oltre il 15%.

La denominazione «Garda Orientale» deve precedere immediatamente il nome della specificazione del tipo di vino.

Art. 3. — La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Orientale» di cui all'art. 2 è così delimitata.

A) Provincia di Verona i territori che comprendono in toto o in parte i seguenti comuni.

Affi, Badia Calvena, Bardolino, Brentino Belluno, Bussolengo, Caldiero, Caprino, Castelnuovo del Garda, Cavaion, Cazzano di Tramigna, Colognala ai Colli, Costermano, Dolcè, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Marano, Mezzane, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera, Rivoli, Roncà, Sant'Ambrogio, S Giovanni Ilarione, San Martino B.A , San Pietro Incariano, Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanuova, Villafranca

Tale zona è così delimitata

partendo da sud del Lago di Garda al confine del Comune di Peschiera con la provincia di Brescia la delimitazione segue verso sud detto confine sino a raggiungere quello della provincia di Mantova segue quindi verso est sino alla congiunzione del fiume Mincio. Segue verso sud il corso del Mincio sino ad incontrare il ponte che lo attraversa e che abbandona per un breve tratto per seguire il confine di provincia sino a reincontrare il fiume Mincio che ridiscende sino alla località Burino. Piega, quindi, prima verso Sud-Ovest e poi a Sud sempre seguendo il limite di Provincia in destra Mincio sino a ricongiungersi a quota 63 con il Mincio che risale fino al punto Visconteo di Borghetto

Attaversa il ponte Visconteo verso Valeggio e quindi segue il canale Prevaldesca sino alla carreggiabile che porta a Cà Buse. Segue quindi verso Nord la strada comunale sino ad arrivare all'abitato di Valeggio.

Prosegue verso Est immettendosi sulla strada Provinciale di Villafranca-Valeggio che segue fino a incrociare la strada comunale toccando Grottarole, C. Nuova Pigno e Cà Delta, quindi prosegue seguendo verso Nord la strada passando per Colombare e Pozzo Moretto sino a raggiungere la strada comunale per Villafranca che segue per breve tratto sino ad incontrare il canale del Consorzio di Bonifica Alto Veronese che segue verso Nord-Est sino all'abitato di Sommacampagna.

Prosegue quindi verso Nord sulla strada per Bussolengo superando l'autostrada Serenissima e la ferrovia Milano-Venezia sino a raggiungere il confine del Comune di Bussolengo presso la località Civile.

Prosegue lungo il confine comunale di Bussolengo verso Nord fino ad incontrare l'autostrada del Brennero.

Segue per breve tratto la strada per Bussolengo per immettersi sulla strada comunale del Cristo che segue sino ad incontrare la strada provinciale Verona-Lago nei pressi di quota 130. Segue per breve tratto verso Est la strada Verona-Lago e poi la strada interna di Bussolengo sino alaponte sul canale dell'Enel che attraversa immettendosi sulla strada per Pol e la Sega sino a raggiungere il fiume Adige che risale verso Nord sino alla frazione di Volargne in prossimità delle Fornaci Tosadori.

La delimitazione scende quindi verso Sud seguendo la carrareccia che dalle ex Fornaci porta a congiungersi con la statale n. 12 passa la località Paganella che segue verso Sud sino ad incontrare la stazione ferroviaria di Domegliara e inserendosi sulla linea ferroviaria del Brennero che segue sino alla stazione ferroviaria di Parona, imbocca quindi la statale 12 sino ad incontrare la strada che porta a Quinzano che segue sino all'abitato, imbocca quindi la strada che passando dalla località S. Giuliano e il cimitero di Avesa arriva alla strada comunale per Avesa che risale per breve tratto sino ad incontrare la carrareccia che verso Est raggiunge S. Mattia e verso Nord quota 283, piega quindi verso Sud seguendo la strada delle Torricelle sino ad arrivare a Castel S. Felice da dove, per il sentiero che porta a Villa Policanta, scende sino alla strada della Valpantena in prossimità di Villa Beatrice.

Da Villa Beatrice la delimitazione scende verso Sud lungo la strada provinciale della Valpantena sino ad incontrare la carrareccia che verso Est, passando per Cà dell'Olmo e Bongiovanna, giunge a Villa Cometti per scendere quindi a Sud per Corte Paroncini e giungere sulla strada per Montorio che segue toccando Morin e Olmo sino all'abitato di Montorio dove prosegue per la strada per S. Martino B.A. sino alla località Spinetta e poi lungo il fiume Fibbio sino all'abitato di S. Martino per seguire quindi verso Est la statale n. 11 sino a toccare la località S. Pietro al km. 48 e piegare quindi verso Sud per la strada di Caldiero e quindi con quella che delimita a Sud im monte Rocca per risalire quindi sino alla strada per le terme e da queste ritornare sulla statale n. 11 che segue sempre verso Est sono al ponte sul torrente Alpone del quale ne segue risalendo il corso sino ad incontrare l'autostrada Serenissima che ne delimita a Sud Est il comprensorio, sino ad incontrare il confine della provincia di Vicenza.

La delimitazione sale quindi verso Nord lungo il confine del Vicentino incontrando, dopo il territorio del comune di Montecforte, quello di Montecchia, Roncà, S. Giovanni Ilarione e quello di Vestenanova sino alla località Bacchi, dove piegando ad Ovest per la strada comunale, tocca le località Alberomatto e Siveri sino all'abitato di Vestenanova e quindi Vestenavecchia e Castelvero, attraversa il confine del comune di Badia Calavena e prosegue sino al centro abitato toccando le località Costalunga - Rosati e Nicolai, sale per breve tratto sino alla località Fornai e ridiscende quindi verso Sud-Est per la strada comunale toccando le località Riva, Tessari, Antonelli, Mastini-Canovi e Bettola alla congiunzione tra i comuni di Tregnago e S. Mauro di Saline.

Dalla località Bettola il limite scende per breve tratto a Sud lungo il confine tra i Comuni di Tregnago e S. Mauro di Saline sino ad incontrare il vaio dell'Obbligo che segue sino alla congiunzione del progno di Mezzane che discende per breve tratto sino all'imbocco del vaio di Tretto verso Ovest che risale sino a Chiesa sopra Moruri dove si immette sulla strada che passa per Casette, Roccolo e la Costa e si interseca con il vaio Bruscara che risale sino ad incontrare il confine del comune di Grezzana, che segue e, piegando verso Nord sino al vaio Orsaro che risale sino sull'abitato di Azzago a quota 621.

Di qui prosegue per la strada che porta a Rosaro e Praole passando per Nalini, Cabalai per i vai e per i Busoni, prosegue per breve tratto la strada comunale sino al vaio Sannava che segue sino al progno Valpantena e risale per vaio Salsone sino alle località S. Benedetto, scende quindi verso sud per la strada per Vigo Salvalaio, segue la curva di livello di quota 500 interno a Monte Tondo passando per le località Righi, Montecchio, La Bassa ove imbocca verso Nord la strada comunale sino a La Fratta, sale toccando Sottosengia a Ovest di casa Antolini, attraverso il progno Castello risalendo sempre per Colombare e la Conca, quota 580 e Case Prael, piega ad Ovest lungo la strada per Mazzano ove incontra la strada comunale per Fane che da questa località con andamento tortuoso segue sino alla contrada Menola e poi il vaio del Canale che attraversa fino a Molino Monier e per il vaio di Prà il Molino da Prà.

Da questa località il confine prosegue sulla strada che verso Ovest porta alla località S. Cristina da dove prosegue verso Sud-Ovest passando per la Cà Fava, Cà Norini, Vaialta di Sopra, Vaialta di Sotto e Tomei sino alla frazione di S. Rocco, risale verso Nord lungo la Strada comunale sino al tornante in promissimità di Monte Per e ridiscende verso Ovest per Cà Camporal e Molino Gardane ove incontra il confine comunale di Marano che segue sino al Progno di Fumane che discende per breve tratto sino a Cà Pangoni dove risalendo l'omonimo vaio e passando per Monte Cartello (quota 676) a Nord di Cavalo raggiunge Stravalle e Cà Torre sino al confine di S. Ambrogio.

Da qui la delimitazione passa a Nord di M. Pugna (quota 740) Casa Campogiano di sotto, tocca quota 534, passa sopra i caseggiati di Monte e raggiunge Casa Fontana e finisce sullo strapiombo sull'Adige di fronte al Monte Rocco ove incontra il limite del comune di Dolcè e sotto la strada statale n. 12. La delimitazione della zona prosegue verso Nord lungo la statale dell'Abetone e del Brennero passando per Ceraino, la Fornace, Cà Soman e subito dopo il km 313 imbocca la curva di livello di quota 150 che segue fino ad incontrare il confine della Provincia di Trento passando per le località Cà del Maso, Cava del Prete e Monte di Peri e di Ossenigo e seguire quindi il limite di demarcazione di Provincia, attraversare l'Adige e risalire lungo il confine tra Brentino Belluno e Avio sino a quota 200 da dove ridiscende sulla destra Adige a Sud in comune di Brentino Belluno sino ad incontrare il territorio di Rivoli da dove prosegue sino alla località Canal.

Da qui la linea di confine riprende a salire verso Nord lungo il confine del comune di Caprino Veronese sino alla località Pozza Galletto, attraversa il torrente Tasso e raggiunge località Vezzane e Renzon, attraversa il vaio delle Giare e passando a monte di Vilmezzano raggiungendo Casette delle Pozze, Cà Zerman e le Peagre attraversa il progno dei Lumini e costeggiando il Monte Pesina in quota arriva al confine di Costermano.

La delimitazione prosegue seguendo quota 500 passando da Roncola e attraversando il vaio Boione raggiunta la strada che da Torri del Benaco porta a S. Zeno di Montagna, seguendo questa strada verso il lago di Garda passando per Albisano giunge a Torri del Benaco e da qui costeggiando la sponda del lago si ricongiunge alla linea di partenza di Peschiera del Garda al confine con Brescia

B) Provincia di Mantova i territori che comprendono in toto o in parte i seguenti comuni: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Mozambano, Ponti sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana.

Tale zona è così delimitata:

Il limite di zona, partendo dall'incrocio fra il fiume Mincio con il confine della provincia di Mantova in località Villa (Ponti sul Mincio) segue verso sud il limite provinciale fino all'intersezione con il canale Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla località Molini della Volta.

Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e poi verso nord-ovest la strada che circoscrive la valle e che passa a sud-ovest di Santa Maria Maddalena immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana-Cavriana (strada comunale della Malvasia). Il limite segue ora verso nord-ovest la suddetta strada toccando quota 57, passando a nord dell'abitato di Foresto, quota 69, Tezze di Sopra, C. Venti Settembre, Croce Riva Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino al ponte sul canale dell'Alto Mantovano (ponte della Castagna Vizza), da dove immettendosi sul canale dell'Alto Mantovano, risale lo stesso passando per l'abitato di Castiglione delle Stiviere finché a sud di Esenta (quota 117) incontra il confine provinciale. Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est, poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia fino alla località Villa, punto partenza.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Garda Orientale» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura ad esclusione della sola irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:

Vino	Resa uva/Ha	Resa uva/vino
Garganega	160	70%
Pinot bianco	130	70%
Pinot grigio	120	70%
Chardonnay	130	70%
Trebbianello o Tocai	140	70%
Riesling italico	120	70%
Riesling renano	120	70%
Cortese	140	70%
Sauvignon	120	70%
Cabernet e/o Franc e Sauvignon	120	70%
Merlot	130	70%
Pinot nero	110	70%
Marzemino	130	70%
Corvina veronese	130	70%

A detto limite in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

I presidenti delle giunte regionali della Lombardia e del Veneto su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate, e previo parere espresso dai competenti comitati vitivinicoli possono, allo scopo di tutelare l'immagine dei presenti vini, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, ridure i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione della denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle camere di commercio di Mantova e Verona.

Il limite di cui sopra potrà essere rettificato anche da parte del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento delle quote massime consentite, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di orgine e sarà presa in carico dall'interessato come vino da tavola e, se ha le caratteristiche, come indicazione geografica tipica.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio delle province di Verona e Mantova.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Garda Orientale», con il nome di vitigno, i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali complessivi minimi:

	Vol. %
	—
Garganega	9,5
Pinot bianco	10
Pinot grigio	10
Chardonnay	10
Trebbianello o Tocai	10
Riesling italico	10
Riesling renano	10
Cortese	10
Sauvignon	10
Cabernet e/o Franc e Sauvignon	10,5
Merlot	10,5
Pinot nero	10,5
Marzemino	10
Corvina veronese	10

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

È ammessa la correzione sia con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione sia con mosti concentrati rettificati.

Art. 6. — I vini a denominazione di origine controllata «Garda Orientale» all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Garda Orientale Garganega»:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: armonico, pieno, talvolta amabile;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda Orientale Pinot bianco»:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: armonico, fresco, sapido, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda Orientale Pinot grigio»:

colore: giallo paglierino talvolta ramato;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: pieno, armonico talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda Orientale Chardonnay»:

colore: paglierino;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: fresco, sapido, armonico, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda Orientale Trebbianello»:

colore: paglierino;

odore: vinoso, gradevole caratteristico;

sapore: armonico, fresco, moderatamente acidulo talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda Orientale Riesling renano»:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: armonico, pieno, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda Orientale Riesling italico»:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda Orientale Cortese»:

colore: paglierino;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: armonico, fresco, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Garda Orientale Sauvignon»:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato leggermente aromatico;

sapore: armonico, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

«Garda Orientale Cabernet»:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: armonico, moderatamente acidulo, talvolta abboccato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Garda Orientale Cabernet Franc»:

colore: rosso rubino vivo;

odore: erbaceo, caratteristico gradevole;

sapore: armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Garda Orientale Cabernet Sauvignon»:

colore: rosso rubino;

odore: gradevole caratteristico, leggermente erbaceo;

sapore: armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Garda Orientale Merlot»:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: pieno, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Garda Orientale Pinot nero»:

colore: rosso rubino;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: piacevole vinoso, armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Garda Orientale Marzemino»:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, gradevole;

sapore: armonico, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Garda Orientale Corvina»:

colore: rosso rubino;

odore: delicato, fresco, gradevole;

sapore: piacevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il vino ottenuto dalle uve dei vigneti iscritti all'albo del «Garda Orientale Garganega» può essere elaborato nella versione frizzante attuando esclusivamente il processo della rifermentazione naturale.

Detto vino è posto al consumo con la sola designazione di «Garda Orientale frizzante» e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Garda Orientale Frizzante»:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: secco o amabile, fruttato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 13 per mille.

I vini a denominazione di origine controllata «Garda Orientale» con i nomi di vitigno Pinot bianco, Chardonnay e Riesling possono essere preparati nel tipo spumante e devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione naturale.

Nella preparazione di detti vini spumanti è consentita la tradizionale pratica correttiva in quantità non superiore al 15% con vini ottenuti dalla vinificazione in bianco del Pinot nero proveniente dai vigneti iscritti all'albo camerale, ed a condizione che detti vigneti siano coltivati in purezza varietale.

È ammessa, comunque, nella percentuale del 15% sopra indicata, l'eventuale presenza di uve delle varietà complementari di cui all'art. 2, secondo comma, e della Corvina in aggiunta a quella del Pinot nero.

La zona di elaborazione per detti vini sono le province di Verona, Mantova e Treviso.

Il vino ottenuto deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«Garda Orientale Pinot "Bianco" "Chardonnay" e "Riesling renano"»:

spuma: sottile con grana fine e persistente,

colore: paglierino brillante;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: secco o amabile fruttato;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 13 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Alla denominazione di origine controllata «Garda Orientale» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Garda Orientale» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

94A7807

Delega delle attribuzioni di presidente della commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici

Con decreto ministeriale n. 125827 del 20 settembre 1994, al Sottosegretario di Stato, dott. Paolo Scarpa Bonazza, sono state delegate, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, le attribuzioni di presidente della commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici, per il quadriennio 1993-1997.

94A7803

Nomina di un componente della commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici

Con decreto ministeriale n. 125826 del 20 settembre 1994, il dott. Manfredo Grossi, presidente di sezione della suprema Corte di cassazione, è stato nominato, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, membro della commissione tecnica centrale per l'equo canone nell'affitto dei fondi rustici, per il quadriennio 1993-1997.

94A7804

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Approvazione del nuovo statuto della Società filologica friulana, in Udine

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1994, vistato dalla Ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 10 novembre 1994, è stato approvato il nuovo testo di statuto della Società filologica friulana con sede in Udine.

94A7802

BANCA D'ITALIA

Istruzioni della Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche

Il modello delineato dalla legge bancaria del 1936 e dal diritto societario configurava un sistema finanziario incentrato sull'intermediazione bancaria. Alle sole banche, infatti, veniva consentito il ricorso senza limiti alla raccolta di risparmio presso il pubblico mentre alle imprese (costituite in forma di società per azioni e in accomandita per azioni) il codice civile consentiva di raccogliere risparmio esclusivamente attraverso lo strumento obbligazionario, entro il limite del capitale versato ed esistente.

Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) conferma la riserva di attività bancaria, consentendo tuttavia un sostanziale ampliamento della possibilità, per le imprese, di raccogliere risparmio. L'articolo 11, infatti, riconosce alle imprese nuove possibilità di ricorso al mercato per il reperimento di capitale di debito.

* * *

Le presenti istruzioni sono emanate in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e riguardano i soggetti diversi dalle banche. L'intervento del Comitato persegue il duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di promuovere la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le imprese, nel rispetto dell'esigenza primaria di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori.

* * *

La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve. Essa può essere effettuata sia dalle società ed enti quotati sia dalle altre imprese. La «qualità» di queste ultime viene assicurata richiedendo un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciate da un intermediario vigilato.

Alle banche è affidato il compito di favorire il reperimento di risorse sul mercato da parte di organismi sani, sviluppando un canale di assistenza al mondo imprenditoriale ulteriore rispetto al tradizionale affidamento e all'intervento di tipo partecipativo. Tale opportunità offerta al sistema bancario è coerente, inoltre, con le disposizioni volte a contenere l'ammontare dei grandi rischi assunti.

Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta può essere effettuata mediante «cambiali finanziarie», *ex lege* n. 43/1994, con durata compresa fra tre e dodici mesi e «certificati di investimento» con durata superiore a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i titoli — coerentemente con quanto stabilito dal decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994 — viene fissato in una misura (100 milioni) idonea a selezionare, dal lato della domanda, gli investitori in grado di valutare il rischio di impresa.

Per quanto concerne la raccolta presso soci, essa può essere effettuata senza alcun limite purché rivolta a soggetti che detengano, da almeno tre mesi, una partecipazione almeno pari al 2 per cento del capitale sociale.

Per le cooperative con più di cinquanta soci, viene fissato un limite quantitativo, pari a tre volte il patrimonio, riferito al complesso della raccolta sociale. Tale limite viene elevato a cinque volte il patrimonio in caso di prestiti garantiti, in misura almeno pari al 30%, da soggetti «vigilati» (banche, finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico, assicurazioni) ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che conferisca una adeguata tutela agli investitori.

Il Comitato ha confermato il divieto alle società finanziarie cooperative di raccogliere risparmio presso soci ed, in generale, alle altre finanziarie di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento. In deroga a tale ultimo principio, alle società finanziarie «vigilate» (iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico) viene consentita la raccolta tra il pubblico con i nuovi strumenti di debito.

Vengono, infine, introdotti per tutti i soggetti che effettuano attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci, coerentemente con quanto stabilito dal citato decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre u.s., obblighi in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali.

* * *

Le presenti istruzioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica attesa la rilevanza che assumono per molteplici operatori. Esse entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Viene inoltre prevista una disciplina transitoria (sino al 31 dicembre 1997) per consentire ai soggetti che al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme effettuano raccolta di risparmio tra il pubblico e presso soci di ricondurre tale raccolta nei limiti ora introdotti, ovvero di dismettere tale attività.

Le società cooperative non finanziarie possono avvalersi di un periodo transitorio più lungo (sino al 31 dicembre 1999) qualora aderiscano a schemi di garanzia dei prestiti sociali promossi dalle associazioni di categoria.

Le società cooperative finanziarie, in presenza del divieto di raccogliere risparmio presso soci, devono astenersi dall'instaurare nuovi rapporti e dismettere progressivamente le operazioni in essere entro il 31 dicembre 1997. Si rammenta che tali ultime società possono richiedere l'autorizzazione all'attività bancaria alla Banca d'Italia, la quale effettuerà le proprie valutazioni ai sensi delle vigenti istruzioni di vigilanza, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 21 febbraio 1994.

Il Governatore: FAZIO

RACCOLTA DEL RISPARMIO DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE BANCHE

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Premessa.*

L'art. 11 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, nel ribadire il principio in virtù del quale la raccolta del risparmio presso il pubblico è vietata, in generale, ai soggetti diversi dalle banche, riconosce a tali soggetti talune possibilità di raccolta (1).

Le presenti istruzioni sono emanate in attuazione della delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994. L'intervento del Comitato persegue il duplice obiettivo di prevenire i fenomeni di abusivismo bancario e di promuovere la nascita di nuovi canali di accesso al risparmio per le imprese, nel rispetto dell'esigenza primaria di prevedere adeguate cautele in favore dei risparmiatori.

La raccolta di risparmio tra il pubblico viene consentita entro il limite del capitale versato e delle riserve. Essa può essere effettuata sia dalle società ed enti quotati sia dalle altre imprese. Per queste ultime si richiede un risultato di bilancio positivo negli ultimi tre esercizi e la sussistenza, per ciascuna emissione di titoli, di garanzia rilasciata da un intermediario «vigilato».

Oltre che con lo strumento obbligazionario la raccolta può essere effettuata mediante «cambiali finanziarie», ex lege n. 43/1994, con durata compresa fra tre e dodici mesi e «certificati di investimento» con durata superiore a dodici mesi. Il taglio minimo di entrambi i titoli viene fissato in misura (100 milioni) idonea per selezionare, dal lato della domanda, gli investitori in grado di valutare il rischio di impresa.

(1) Il divieto non si applica agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta ad essi specificamente consentita da disposizioni di legge.

Per quanto concerne la raccolta presso soci, essa può essere effettuata senza alcun limite purché rivolta a soggetti che detengano una partecipazione almeno pari al 2 per cento del capitale sociale.

Per le cooperative con più di cinquanta soci, viene introdotto un limite quantitativo rapportato al patrimonio, riferito al complesso della raccolta sociale. Tale limite viene elevato in caso di prestiti garantiti, in misura almeno pari al 30 per cento, da soggetti vigilati ovvero quando la cooperativa aderisca ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.

Il Comitato ha confermato il divieto alle società finanziarie cooperative di raccogliere risparmio presso soci ed, in generale, alle altre finanziarie di raccogliere risparmio tra il pubblico mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento. In deroga a tale ultimo principio, alle società finanziarie «vigilate» viene consentita la raccolta con i nuovi strumenti di debito.

2. *Fonti normative.*

La materia è regolata dai seguenti articoli del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato T.U.):

art. 11, commi 2, 3, 4 (lettere *c), d), e)*, e 5, che, nel sancire il divieto di raccogliere risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche, definiscono le deroghe al divieto stesso e individuano le fattispecie che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico;

art. 115, comma 2, secondo il quale il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti — diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari — da sottoporre alle norme sulla trasparenza delle condizioni contrattuali;

art. 117, comma 8, che riconosce alla Banca d'Italia il potere di prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato;

articoli 130 e 131, che assoggettano a sanzione penale l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione dell'art. 11 sopra citato;

e inoltre

dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, che disciplina le cambiali finanziarie;

dalla delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994, attuativa dell'art. 11 del T.U.;

dal decreto del Ministro del tesoro del 7 ottobre 1994 che individua le caratteristiche delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento.

3. *Definizioni.*

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

«raccolta del risparmio tra il pubblico», l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso.

Ai fini della presente disciplina non è «raccolta di risparmio tra il pubblico»:

a) il reperimento di risorse effettuato sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tale operazione si inserisce, di norma, in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con il soggetto finanziato. Nel contratto deve comunque risultare con chiarezza la natura di «finanziamento» del rapporto stesso (1). In ogni caso, il reperimento di risorse in tal modo effettuato non deve presentare connotazioni tali (ad esempio, numerosità e frequenza delle operazioni) da configurare, di fatto, una forma di raccolta;

(1) Tale esclusione riguarda ovviamente i soli finanziamenti e non altre operazioni come, ad esempio, l'attività di gestione di valori mobiliari le quali, anche se effettuate sulla base di trattative personalizzate, costituiscono «raccolta di risparmio tra il pubblico».

b) l'acquisizione di fondi connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;

c) l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso presso i seguenti soggetti:

banche autorizzate in Italia e banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *d)* del T.U.;

società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.;

società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del T.U.;

imprese ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi della legge 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;

società di intermediazione mobiliare iscritte nell'albo di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

società fiduciarie iscritte nell'elenco di cui all'art. 17, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

fondi comuni di investimento in valori mobiliari di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;

fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344;

SICAV iscritte all'albo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

fondi pensione iscritti all'albo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Nei confronti di tali soggetti resta ferma, ovviamente, l'applicazione di norme specifiche che ne regolino l'attività;

«*raccolta di risparmio presso soci*», l'attività di acquisizione di fondi con obbligo di rimborso effettuata presso i soci. L'offerta degli strumenti nei quali tale forma di raccolta si sostanzia, prevista nel disegno imprenditoriale della società, deve essere rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

Ai fini della presente disciplina non costituiscono «raccolta di risparmio presso soci» le singole operazioni di finanziamento a favore della società che uno o più soci decidano di effettuare, sempreché tali operazioni non si configurino, di fatto, come forme di raccolta;

«*società finanziarie*», gli intermediari finanziari esercenti le attività indicate dall'art. 106, comma 1, e i soggetti indicati dall'art. 113, comma 1, del T.U., ad eccezione delle «società di partecipazione» che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate;

«*società finanziarie vigilate*», le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U.;

«*soggetti vigilati*», le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie indicate dall'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *d)* del T.U., le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del T.U. e le società ed enti di assicurazione autorizzati ai sensi delle leggi 10 giugno 1978, n. 295 e 22 ottobre 1986, n. 742;

«*raccolta a vista*», la raccolta che può essere ritirata da parte del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore, fatte salve ulteriori clausole più restrittive.

Non si considera «a vista», la raccolta connessa con l'emissione e la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;

«*attività finanziaria*», le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, così come specificate nel decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994;

«*emissione e gestione di mezzi di pagamento*», l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:

a) incasso e trasferimento di fondi;

b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;

c) compensazione di debiti e crediti;

d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento.

Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento l'attività di recupero crediti, di trasporto e consegna valori, di emissione e gestione — da parte di un fornitore di beni e servizi — di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso.

4. *Destinatari della disciplina.*

Le presenti istruzioni si rivolgono ai soggetti residenti in Italia (1).

(1) Sia ai soggetti residenti in Italia sia a quelli non residenti si applicano le disposizioni di cui al capitolo XIII delle istruzioni di vigilanza («Emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari»).

Sezione II

RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO

1. *Premessa.*

I soggetti diversi dalle banche raccolgono risparmio tra il pubblico mediante l'emissione di obbligazioni, di certificati di investimento e di cambiali finanziarie.

Nel seguito vengono definite le caratteristiche dei titoli e i limiti previsti per tali forme di indebitamento.

2. *Obbligazioni.*

Raccolgono risparmio mediante l'emissione di obbligazioni le società per azioni e in accomandita per azioni, nel rispetto del limite previsto dall'art. 2410 del codice civile.

Tale limite è elevato sino all'ammontare del capitale versato ed esistente e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato per le seguenti società con titoli negoziati in un mercato regolamentato:

società per azioni e in accomandita per azioni non finanziarie;

società finanziarie vigilate.

Nell'allegato *A* si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante lo strumento obbligazionario.

3. *Cambiali finanziarie e certificati di investimento.*

3.1 *Emittenti.*

Raccolgono risparmio mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento (1) (2):

le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato (3);

le altre società purché i bilanci degli ultimi tre esercizi siano in utile. I titoli devono inoltre essere assistiti da garanzia, in misura non inferiore al 50 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciata dai soggetti vigilati.

(1) Si rammenta che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con la delibera del 3 marzo 1994 ha stabilito che, in relazione alle proposte di revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, l'emissione di cambiali finanziarie è temporaneamente preclusa alle banche.

(2) Si rammenta che le società di intermediazione mobiliare non possono, ai sensi dell'art 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, raccogliere risparmio con strumenti diversi dalle obbligazioni.

(3) La quotazione deve riferirsi alle azioni della società, ovvero ad altri titoli purché la scadenza degli stessi sia successiva alla scadenza delle cambiali finanziarie e dei certificati di investimento che si intendono emettere.

L'identità del garante e l'ammontare della garanzia prestata devono essere indicati sui titoli (1).

La raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento è preclusa alle società finanziarie non vigilate.

3.2 *Cambiali finanziarie.*

Le cambiali finanziarie presentano le seguenti caratteristiche:

sono titoli di credito all'ordine emessi in serie;

hanno durata compresa fra 3 e 12 mesi;

hanno un valore nominale unitario non inferiore a lire 100 milioni.

Sulla cambiale finanziaria, oltre agli elementi di cui all'art. 100 del regio decreto n. 1669/33 (2) devono essere indicati:

la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;

il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (3);

l'ammontare complessivo dell'emissione di cui la cambiale fa parte;

in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

3.3 *Certificati di investimento.*

I certificati di investimento presentano le seguenti caratteristiche:

hanno durata minima superiore a 12 mesi;

hanno un valore nominale unitario non inferiore a lire 100 milioni.

I certificati di investimento offerti in serie sono tra loro fungibili. In tal caso essi devono avere uguali caratteristiche di durata, di rendimento, di valute di denominazione e, se a tasso variabile, di indicizzazione.

Sui certificati di investimento devono essere chiaramente indicati:

la denominazione, l'oggetto e la sede dell'impresa emittente, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale essa è iscritta;

il capitale sociale dell'impresa versato ed esistente al momento dell'emissione (3);

il valore nominale di ciascun certificato, gli elementi necessari per la determinazione della remunerazione del prestito; le modalità di rimborso;

ove emessi in serie, l'ammontare complessivo dell'emissione di cui il certificato fa parte;

in caso di garanzia, l'identità del garante e l'ammontare della garanzia.

3.4 *Limiti all'emissione.*

Le imprese emettono cambiali finanziarie e certificati di investimento per un importo che, unitamente a quello delle obbligazioni emesse, non eccede il capitale versato e le riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Nell'allegato *B* si riporta il quadro riepilogativo delle possibilità di raccolta mediante cambiali finanziarie e certificati di investimento.

(1) Le garanzie devono essere esplicite e non assoggettate a condizione.

(2) La denominazione «cambiale finanziaria»; la promessa incondizionata a pagare una somma determinata; l'indicazione della scadenza; l'indicazione del luogo di pagamento; il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia cambiario è emesso; la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).

(3) Le società cooperative possono indicare il capitale sociale versato come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

4. *Obblighi di trasparenza.*

I soggetti che raccolgono direttamente (1) risparmio tra il pubblico mettono a disposizione della clientela — nei locali in cui svolgono tale attività — i fogli informativi analitici di cui al paragrafo 4.1.

Gli annunci pubblicitari e le offerte effettuati con qualsiasi mezzo da tali soggetti contengono, anche mediante il rinvio ai fogli analitici, le informazioni sui tassi e sulle altre condizioni precedentemente indicate.

4.1 *Fogli informativi analitici.*

I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sul tasso annuo nominale di interesse e sul tasso annuo di rendimento effettivo al lordo e al netto della ritenuta fiscale, sul prezzo e su ogni altro onere o condizione economica relativi alle emissioni offerte.

Per tutte le operazioni è specificato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Per le emissioni a tasso variabile, i rendimenti sono calcolati secondo il criterio di indicizzazione previsto applicando gli ultimi valori assunti dai parametri di riferimento e ipotizzando la costanza dei parametri medesimi.

Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia è conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

(1) La disciplina indicata al presente paragrafo si applica ai soggetti diversi dalle banche e dalle società finanziarie che nelle operazioni di collocamento di obbligazioni, certificati di investimento e cambiali finanziarie non si avvalgono di intermediari specializzati.

Sezione III

RACCOLTA DEL RISPARMIO PRESSO SOCI

1. *Società diverse dalle cooperative.*

Le società diverse dalle cooperative possono effettuare senza alcun limite raccolta di risparmio presso i propri soci a condizione che (1):

tale facoltà sia prevista nello statuto;

la raccolta sia rivolta a soggetti iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi che detengano una partecipazione di almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nelle società di persone (soc. semplice, soc. in nome collettivo e soc. in accomandita semplice, con riferimento ai soli soci accomandatari) tali condizioni non sono richieste.

La raccolta presso soci non può avvenire con strumenti «a vista» o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

Nell'allegato *C* si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società diverse dalle cooperative.

2. *Società cooperative.*

Le società cooperative che non svolgono attività finanziaria possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci purché tale facoltà sia prevista nello statuto.

L'ammontare complessivo dei prestiti sociali non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato (2).

(1) In assenza di tali condizioni, le società diverse dalle cooperative possono, ovviamente, raccogliere risparmio tra il pubblico con le modalità e nei limiti previsti nella sezione II.

(2) Nel patrimonio può essere computato un ammontare pari al 50% della differenza tra il valore di carico in bilancio degli immobili di proprietà ad uso residenziale e il valore degli stessi considerato ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili. Di tale ultimo valore deve essere data notizia nella documentazione di bilancio delle cooperative.

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora:

a) il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati;

ovvero

b) la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al paragrafo 2.1.

I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle società cooperative con meno di 50 soci.

Le modalità di raccolta presso i soci e l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia devono essere indicati nei regolamenti delle cooperative. Inoltre, la rilevanza che l'attività di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operatività delle cooperative, comporta che l'ammontare dei prestiti sociali e delle eventuali garanzie nonché l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio siano evidenziati nella nota integrativa al bilancio delle stesse.

In ogni caso la raccolta presso soci non può avvenire con strumenti «a vista» o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

La raccolta presso soci non è consentita alle società finanziarie cooperative.

Nell'allegato *C* si riporta un riepilogo delle possibilità di raccogliere risparmio presso soci per le società cooperative

2.1 *Schemi di garanzia dei prestiti sociali.*

Gli schemi di garanzia dei prestiti sociali devono essere promossi dalle associazioni di categoria. Tali schemi prevedono, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo della società cooperativa, il rimborso dei prestiti effettuati dai soci in una misura almeno pari al 30 per cento.

Nell'ambito di ciascuno schema di garanzia è necessario che l'ammontare complessivo dei prestiti sociali delle cooperative aderenti (non garantiti da soggetti vigilati) non superi un limite pari a tre volte la somma dei patrimoni delle cooperative medesime

3. *Obblighi di trasparenza.*

Le società cooperative, con non meno di 50 soci, che raccolgono il risparmio presso i propri soci mettono a disposizione — nei locali in cui svolgono tale attività — i fogli informativi analitici di cui al paragrafo 3.1.

Al socio è fornita alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.

Il socio ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Gli interessi sui versamenti di denaro sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

3.1 *Fogli informativi analitici.*

I fogli informativi analitici contengono dettagliate informazioni sui tassi di interesse, sui prezzi, sulle spese per le comunicazioni e su ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate.

Per tutte le operazioni è specificato se per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile ovvero a quello commerciale.

Tali fogli possono essere prodotti avvalendosi di procedure elettroniche e una loro copia è conservata per cinque anni agli atti; essi non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art 1336 del codice civile.

3.2 *Contratti.*

I contratti utilizzati per la raccolta del risparmio sono redatti, a pena di nullità, per iscritto e un loro esemplare è consegnato al socio

I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati.

La possibilità di variare in senso sfavorevole al socio il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal socio.

Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

In caso di inosservanza del contenuto o di nullità delle predette clausole si applicano:

a) il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Le variazioni contrattuali sfavorevoli al socio riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni devono essere comunicate, a pena di inefficacia, presso l'ultimo domicilio reso noto. Non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione le variazioni di tasso conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti dalle parti e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate

Sezione IV

RACCOLTA NELL'AMBITO DEI GRUPPI DI IMPRESE

Non è sottoposta ad alcun vincolo, in quanto non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, la raccolta effettuata presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.

Nel caso in cui più soggetti di natura cooperativa partecipino congiuntamente al capitale di una società esercente attività finanziaria, la raccolta di risparmio effettuata da tale società presso le cooperative non è sottoposta ad alcun vincolo purché i finanziamenti della partecipata siano rivolti, in via esclusiva, alle cooperative partecipanti e la complessiva operatività della società medesima sia riservata, in via prevalente, ai rapporti con le cooperative (1).

(1) Tali limitazioni dell'oggetto sociale devono risultare dallo statuto della società partecipata

Sezione V

DISCIPLINA TRANSITORIA

L'adeguamento alla presente disciplina deve avvenire entro il 31 dicembre 1997.

Le società cooperative, svolgenti attività diversa da quella finanziaria, che aderiscono ad uno schema di garanzia di cui alla sezione III, paragrafo 2.1, possono avvalersi di un periodo transitorio più lungo (sino al 31 dicembre 1999) purché le stesse predispongano un piano di riallineamento che dovrà essere approvato dai rispettivi organismi di categoria.

Le società cooperative finanziarie, in presenza del divieto di raccogliere risparmio presso soci, devono — entro il 31 dicembre 1997 — dismettere progressivamente le operazioni in essere, astenendosi, comunque dall'instaurare nuovi rapporti di deposito.

Si rammenta che il mancato rispetto della normativa emanata ai sensi dell'art. 11 del T.U., compresa la disciplina transitoria, è sanzionato dagli articoli 130 (1) e 131 (2) del T.U. medesimo.

Si precisa, infine, che la presente disciplina non si occupa della raccolta di risparmio presso i dipendenti per la quale il C.I.C.R., con la delibera del 3 marzo 1994, ha fatto riserva di emanare, con ulteriore delibera, una specifica regolamentazione

(1) «Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni».

(2) «Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art 11 ed esercita il credito è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni»

ALLEGATO *A*

RACCOLTA DI RISPARMIO MEDIANTE LO STRUMENTO OBBLIGAZIONARIO

EMITTENTI	CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI	LIMITI ALL'EMISSIONE
S.P.A e S.A.P.A. "QUOTATE".	non finanziarie	*ENTRO IL PATRIMONIO*
	finanziarie vigilate	
	finanziarie non vigilate	*ENTRO IL CAPITALE VERSATO*
S.P.A e S.A.P.A. "NON QUOTATE"	non finanziarie	*ENTRO IL CAPITALE VERSATO*
	finanziarie vigilate	
	finanziarie non vigilate	

ALLEGATO *B*

RACCOLTA DI RISPARMIO MEDIANTE CAMBIALI FINANZIARIE E CERTIFICATI DI INVESTIMENTO

EMITTENTI	CARATTERISTICHE DEGLI EMITTENTI	POSSIBILITÀ DI EMETTERE ED EVENTUALI LIMITI	ULTERIORI VINCOLI
SOCIETÀ ed ENTI "QUOTATI"	non finanziarie	SI *ENTRO IL PATRIMONIO* (*)	
	finanziarie vigilate		
	finanziarie non vigilate	NO	=
SOCIETÀ ed ENTI "NON QUOTATI"	non finanziarie	SI *ENTRO IL PATRIMONIO* (*)	— l'emittente deve avere gli ultimi tre bilanci in utile — l'emissione deve essere garantita (almeno per il 50%) da soggetti vigilati
	finanziarie vigilate		
	finanziarie non vigilate	NO	=

(*) Nello stesso plafond vanno computate anche le emissioni obbligazionarie.

ALLEGATO *C*

RACCOLTA DI RISPARMIO PRESSO SOCI

SOCIETÀ	CARATTERISTICHE DELLE SOCIETÀ	POSSIBILITÀ DI RACCOLTA ED EVENTUALI LIMITI (a)	ULTERIORI VINCOLI
NON COOPERATIVE	non finanziarie	SI *SENZA ALCUN LIMITE* purché i sottoscrittori siano soci con almeno il 2% del capitale	— i sottoscrittori devono essere soci da almeno 3 mesi — previsione statutaria
	finanziarie		
COOPERATIVE	non finanziarie *con 50 o meno soci*	SI *SENZA ALCUN LIMITE*	— soci da almeno 3 mesi — previsione statutaria — modalità di raccolta indicate negli appositi regolamenti
	non finanziarie *con più di 50 soci*	SI *NEL LIMITE DI 3 VOLTE IL PATRIMONIO* (b)	
	finanziarie	NO	=

(a) È comunque preclusa la raccolta con strumenti "a vista" o collegati ai mezzi di pagamento.

(b) Il limite viene elevato a 5 volte il patrimonio quando:
— il complesso dei prestiti sociali è garantito (almeno per il 30%) da banche, da finanziarie vigilate o da assicurazioni.
— le società cooperative aderiscono a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che fornisca una adeguata tutela agli investitori.

94A7808

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Avviso relativo alla pubblicazione del «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa».

Si comunica che nell'edizione speciale del Bollettino CONSOB n. 4/94 del 2 dicembre 1994 è stato pubblicato il nuovo «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa», adottato dalla Commissione con deliberazione del 17 novembre 1994 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994.

94A7809

UNIONE NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE

Avviso relativo all'approvazione dei regolamenti di attuazione degli articoli 18, 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Nell'albo dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine sono pubblicati i regolamenti di attuazione degli articoli 18, 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, emanati con deliberazione commissariale n. 39 del 9 agosto 1994 ed approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota prot. n. 129750 del 17 ottobre 1994.

94A7810

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del parere del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1994, si comunica che presso la seguente facoltà dell'Università degli studi di Genova è vacante il sotto indicato posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare e per l'insegnamento che si intende affidare sotto specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura.

Settore scientifico-disciplinare H12X - Storia dell'architettura; insegnamento che si intende affidare: «Storia dell'architettura».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La nomina sarà subordinata ad apposita copertura finanziaria mediante deliberazione del consiglio di amministrazione e adottata compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

94A7811

UNIVERSITÀ DI MODENA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza

«Diritto amministrativo» (settore disciplinare N10X),
«Diritto costituzionale» (settore disciplinare N08X).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A7812

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università di Modena è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia.

«Matematica generale» (settore disciplinare S04A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

94A7813

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300